

SOCIETA' E RISOCIALIZZAZIONE: IL RUOLO DEGLI ESPERTI NELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO RIEDUCATIVO

LUIGI M. SOLIVETTI (*)

SOMMARIO: 1. - La genesi della figura degli esperti. — 2. - Le indicazioni della legge e la loro attuazione. — 3. - Problemi teorici e pratici del ruolo degli esperti.

1. - L'art. 80 dell'ordinamento penitenziario italiano (legge 26 luglio 1975, n. 354) prevede al 4° comma che « Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica... ».

Con questo comma dell'art. 80, il Legislatore italiano ha pagato, almeno sul piano formale, un debito che da lungo tempo esisteva nei confronti di risoluzioni prese da organismi internazionali di cui l'Italia fa parte. Già, infatti, la risoluzione del 30 agosto 1955 dell'O.N.U., *Ensemble de règles minima pour le traitement de détenus* forniva a questo proposito delle indicazioni precise: e si trattava, si noti bene, non già di suggerimenti per migliorare eventualmente sistemi di trattamento dei detenuti già per sé considerabili come adeguati alle caratteristiche generali proprie delle società dell'epoca attuale, ma, come dice il titolo, di *regole minimali*, sotto le quali non era più possibile rimanere; regole minimali, tra l'altro, che essendo previste per tutti i Paesi membri (e quindi anche per Paesi con livello di sviluppo dei mezzi di produzione — e conseguentemente di sviluppo dell'organizzazione sociale generale —

(*) Docente di Sociologia, facoltà di Sc. Stat. Dem. e Att. dell'Università degli Studi di Roma.

assai basso), avrebbero dovuto essere ampiamente superate da un Paese come l'Italia caratterizzato da un livello di sviluppo economico e sociale superiore.

La risoluzione dell'O.N.U. fa riferimento alla figura degli esperti in modo sia indiretto che diretto. Indirettamente, quando, analizzando le misure per una efficace organizzazione del trattamento dei detenuti (art. 66) dichiara che «...il faut recourir notamment... à l'instruction, à l'orientation et à la formation professionnelles, aux méthodes de l'assistance sociale individuelle, au conseil relatif à l'emploi, au développement physique et à l'éducation du caractère moral, en conformité des besoins individuels de chaque détenu. Il convient de tenir compte du passé social et criminel du condamné, de ses capacités et aptitudes physiques et mentales, de ses dispositions personnelles, de la durée de la condamnation et de ses perspectives de reclassement.

Pour chaque détenu condamné à une peine ou mesure d'une certaine durée, le directeur de l'établissement doit recevoir, aussitôt que possible après l'admission de celui-ci, des rapports complets sur les divers aspects mentionnés au paragraphe précédent. ». Ora, l'insieme degli strumenti per il trattamento cui si fa qui riferimento, e specialmente aspetti come *l'assistenza sociale individuale, l'educazione del carattere morale, l'analisi del passato sociale e criminale del condannato, delle capacità mentali, delle disposizioni personali, delle prospettive di riabilitazione*, non si vede come potrebbero essere gestiti se non attraverso l'opera di specialisti, considerata la scarsa preparazione specifica comune in generale a tutto il personale di custodia, e non solo nei Paesi più arretrati. D'altra parte, il riferimento alla necessità di preparare *rapporti completi* su i diversi aspetti ora indicati richiama ancora più chiaramente, anche se sempre in modo non esplicito, all'opera degli esperti, dal momento che tra i normali compiti specifici degli esperti (ma, si spera, *non* come loro unica attività) vi è naturalmente la preparazione di rapporti riguardanti gli aspetti già elencati.

I riferimenti impliciti, ora indicati, all'opera degli esperti, contenuti nella risoluzione del 1955, sono comunque rafforzati da esplicite indicazioni sulla necessità di utilizzazione di essi, indicazioni che permettono di superare ogni eventuale dubbio residuo: dice, infatti, l'art. 49 del medesimo *Ensemble* che

« On doit adjoindre au personnel, dans toute la mesure du possible, un nombre suffisant de spécialistes tels que psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, instituteurs, instructeurs techniques ».

Gli artt. 49 e 66 dell'*Ensemble* dell'O.N.U. sono stati poi ripresi integralmente dagli artt. 49, 66, 67 del parallelo *Ensembles des règles minima*, adottato il 29 gennaio 1973 dal Consiglio d'Europa (1) e rivolto quindi, in primo luogo, agli Stati membri della Comunità europea.

Se da un punto di vista puramente formale il ritardo ventennale della legislazione italiana nei confronti delle *Règles minima* appare significativo, da un punto di vista sostanziale tale ritardo rappresenta semplicemente la punta di un *iceberg* costituito da antiche incongruenze della ipotesi del trattamento nella legislazione italiana a confronto delle legislazioni e della pratica già adottate in altri Paesi: incongruenze che si sono manifestate nella presenza di frequenti ritardi nella accettazione di istituti già collaudati altrove, e di meno frequenti ma significative ipotesi innovative, peraltro non seguite da una applicazione pratica proporzionale. Tali incongruenze non vanno semplicemente attribuite alle pur incontestabili inadeguatezze di singoli uomini o movimenti politici, ma a ben più complesse radici socio-culturali.

Il nuovo modello di uomo prospettato dalla Riforma protestante e diffusosi in tutti i Paesi maggiormente influenzati da questa, prevedeva una elevazione degli esseri umani dallo *status naturae* allo *status gratiae* (2), attraverso l'apparente contraddizione di un ascetismo rivolto alle opere materiali, in cui ciascuno diveniva fabbro della propria salvezza ed era consapevole di questa ultima per mezzo delle proprie azioni (3). La

(1) Su tutta la problematica di questa risoluzione, V. GREVI, «Esecuzione penitenziaria e rieducazione del condannato nelle regole minime per il trattamento dei detenuti», in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1974, pag. 537 e segg.

(2) Si veda M. WEBER, *Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*, in *Archiv für Socialwissenschaft und Social Politik*, 1904 e 1905; trad. it. *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Roma, Leonardo, 1945, in part. II, 1.

(3) In questo spirito, dice GOETHE «Come ci si può conoscere? Non osservandosi ma agendo. Cerca di fare il tuo dovere e saprai ciò che è in te. Ma quale è il tuo dovere? L'esigenza del giorno».

nascita del carcere moderno — completamente differente dall'antico, limitato mezzo di semplice restrizione fisica del delinquente — è da collegare con questi presupposti culturali e sociali, e si presenta d'altra parte, in sé, come una *riforma* (4), in quanto destinato a fornire un *trattamento* in luogo di un ricorso alle abituali pene, cioè punizioni corporali e pena capitale. Non per nulla, il nuovo carcere come strumento unificato per il trattamento della delinquenza viene creato in Paesi fortemente caratterizzati dall'idea protestante, ad opera di sette religiose particolarmente zelanti: il modello teocratico, sviluppato in Pennsylvania intorno al 1820 ad opera dei Quacqueri si propone la risocializzazione dei delinquenti per mezzo della preghiera, del silenzio, dell'isolamento, del lavoro.

Il di poco successivo modello delle carceri dello Stato di New York esalta il lavoro (anche se improduttivo) come fondamentale strumento di autodisciplina (e quindi di moralità religioso-sociale), rappresentante, in sé, trattamento. In questi tentativi di realizzazione di modelli di trattamento, è costante il riferimento implicito alle concezioni utilitaristiche di BENTHAM (5), in cui i valori mercantilistici del protestantesimo suggeriscono di attribuire alla pena i caratteri di economicità, vantaggio per la collettività, efficacia contro la capacità di nuocere, uguaglianza, esemplarità.

Nell'ultimo quarto del secolo scorso, sull'onda dell'affermazione del positivismo di SPENCER e di DARWIN (6) (di quella scienza laica cioè, a cui la Storia aveva assegnato il ruolo di erede-parricida del pensiero della Riforma di Lutero), si viene a delineare nettamente l'idea di un collegamento tra il delitto e le condizioni sociali, psicologiche, biologiche del

(4) M. E. WOLFGANG, *Prisons: Present and Possible*, Lexington, Mass., Lexington Books, 1979, pag. 9.

(5) J. BENTHAM, *Introduction to the Principles of Moral and Legislation*, (1789), London, Athlone Press, 1970.

(6) Di H. SPENCER, oltre a *Principles of Psychology*, 1855, e *Principles of Sociology*, 1882-85, si veda sul tema specifico del carcere, «Prison Ethics», in *British Quarterly Review*, 1860; di C. DARWIN, *The Origin of Species by Means of Natural Selection (or preservation of favoured races in the struggle for life)*, 1859.

delinquente (7). In termini di trattamento, l'applicazione di questi principi comporta il passaggio da vaghi, indifferenziati tentativi di risocializzazione, a più specifiche, differenziate forme di trattamento delle cause all'origine del comportamento antisociale (8).

Nuove forme di trattamento specifico e differenziato vengono anzitutto applicate nei confronti delle categorie di infrattori della legge più chiaramente «diversi», sotto il profilo delle cause della antisocialità, e quindi ai minori delinquenti e ai malati di mente. Nel 1863 viene costituito a Broadmoor, vicino Londra, uno speciale manicomio in cui vengono curati delinquenti pazzi e detenuti impazziti. La creazione del Tribunale dei minorenni (9) a Chicago, nel 1889, è un esempio significativo di questa tendenza. Ancora più significativo esempio è il britannico *Rapporto Gladstone* (10) del 1895, con cui vengono contemporaneamente e coraggiosamente affrontati il problema del trattamento dei minori delinquenti e quello dei malati di mente autori di reati. Per i primi, si prospetta il modello dell'istituto *Borstal*, come centro di trattamento alternativo alla classica prigione, ruotante intorno ai principi della istruzione e dell'apprendimento di abilità lavorative specifiche; per i secondi, si raccomandano cure psichiatriche, adatto *training* lavorativo, e soprattutto separazione dai detenuti «sani» per mezzo della creazione di appositi istituti per malati di mente (11). Sempre in Inghilterra, nella stessa epoca, si gettano solide basi per forme di trattamento gestite in alternativa al carcere: nel 1887,

(7) Su questo processo storico si veda L. RADZINOWICZ, *Ideology and Crime*, London, Heinemann, 1966; trad. it. *Ideologia e criminalità*, Milano, Giuffrè, 1968, in particolare cap. 2.

(8) Sul collegamento tra positivismo e ruolo degli esperti, P. BEAN, *Rehabilitation and Deviance*, London, Routledge e Kegan Paul, 1976, pag. 44-48.

(9) Sull'evoluzione in Italia e negli altri Paesi degli strumenti per il trattamento dei minori, si veda I. BAVIERA, *Diritto minorile*, Milano, Giuffrè, 1976, vol. 1, pagg. 160-222.

(10) Ufficialmente, *Report of the Departmental Committee on Prisons*, 1895.

(11) «... quando essi commettono dei crimini sarebbe meglio per loro e per la collettività inviarli in qualche speciale istituzione del tipo dell'ospedale psichiatrico, dove essi potrebbero fare dei lavori leggeri, pur rimanendo in stato di detenzione: il periodo di detenzione potrebbe variare in rapporto alla condizione fisica e psichica del soggetto». *Ibidem*, par. 93.

il *Probation and Offenders Act* introduce la possibilità della sospensione giudiziale della pena della carcerazione sotto condizione dell'accettazione di un trattamento esterno (12).

Partendo dalle esperienze ora indicate, nei Paesi più caratterizzati da una ricerca di strumenti innovativi per la lotta all'antisocialità (e cioè soprattutto nei Paesi anglosassoni e in quelli scandinavi), si è avuto un progressivo ampliamento della sfera di applicazione delle misure di trattamento, che hanno interessato fasce sempre più larghe della popolazione detenuta, nonché più in generale dei condannati in sede penale. Attraverso questo processo di evoluzione delle forme di trattamento, i medesimi Paesi sono giunti all'altrimenti irrealizzabile modello attuale di riabilitazione, diffusosi fin dalla fine della I guerra mondiale, che prevede, come assunzione fondamentale, la inadeguatezza psicologica e/o psichiatrica e la cattiva socializzazione come caratteristiche essenziali della massa dei delinquenti, e prospetta per rimediare a queste deficienze un trattamento tecnico gestito da uno staff di specialisti.

Di fronte a questo lungo ed inabbreviabile processo seguito dai Paesi più avanzati, l'Italia presenta degli *handicaps* storici. La grande capacità innovativa contenuta nel pensiero di BECCARIA (13), si arena nelle secche del formalismo della *Scuola classica*, che se da una parte difende fermamente i principi egualitari illuministici dell'imparzialità, del garantismo, della certezza, dell'umanizzazione della pena, dall'altra riducendo il problema della pena a *fatto giuridico* (14), preclude qualsiasi valutazione degli aspetti sociali e psicologici attinenti alla realizzazione del fatto criminoso (15), e di conseguenza impedisce anche la creazione di qualsiasi forma di trattamento delle condizioni determinanti il comportamento antisociale del detenuto; unica forma di « trattamento », se così si vuole chia-

(12) Si veda R. CROSS, *Punishment, Prison and the Public*, London, Stevens & Sons, 1972, pagg. 19-20.

(13) C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, 1764.

(14) In particolare, a questo proposito, si veda il maggiore esponente della Scuola classica: F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, 9 voll., 1866-1870.

(15) Significativo, a questo proposito, il saggio critico di L. LUCCHINI, *I semplicisti (antropologi, psicologi e sociologi) del diritto penale*, 1886.

marla, è costituita dalla possibilità di pregare e di espiare attraverso il dolore la propria malvagità (16).

Questa situazione del sistema penitenziario trova d'altra parte perfettamente riscontro nel quadro socio-culturale del Paese, che vede ancora il prevalere, nella gestione dello Stato, di una morale cattolica che abbina automaticamente al reato il concetto di *colpa morale* (17), sulla base del millenario principio del *libero arbitrio*, mentre le condizioni sociali (18) sono parallelamente non mature per la trasformazione industriale già in atto in altri Paesi, a cui è collegata la trasformazione progressiva della pena.

Il successivo, parziale mutamento di questo quadro socio-culturale e l'affermazione della eccezionale figura di LOMBROSO provocano infine l'irruzione della scienza positivista e lo spostamento del *focus* penologico dal reato all'autore del reato: rotto l'incantesimo che legava, per principio, reato a colpa morale e entrambi a pena, nel senso più specifico del termine, si concepisce l'idea che l'autore del reato non vada punito, ma in qualche modo comunque trattato (19). Ma, se su un piano accademico le idee di LOMBROSO e della sua scuola si diffondono nel Paese e (forse maggiormente) in tutto il mondo occidentale, ponendo la Scuola criminologica italiana in una posizione di guida internazionale, la accettazione pratica, all'interno del sistema penitenziario, dei principi della « cura » dell'autore del reato risulta praticamente inesistente (20). Il Codice penale del 1889, opera del socialista ZANARDELLI, rimane ancorato ai principi retributivo-formali della Scuola clas-

(16) «Per la forza del dolore che purifica e consacra»: F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Milano, Giuffrè, 1963, parte generale, pag. 522, che riprende KOLHER, *Das Wesen der Strafe*, 1888.

(17) Concetto proveniente direttamente dalla Scolastica: TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, IIa-IIae, q. 59.

(18) Si veda E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna, Il Mulino, 1980, pag. 19 e segg.

(19) Di C. LOMBROSO, a parte il bene noto *L'uomo delinquente*, 1876, si veda *Sulle istituzioni dei manicomi provinciali*, 1872, che propugna differenziazione e trattamento per i malati di mente autori di reati; si veda anche R. GAROFALO, *Criminologia*, 1891, (2ª ed.), per il rapporto tra trattamento e pericolosità del soggetto, che rappresenta un tema di attualissimo valore.

(20) Del resto, le resistenze son ben espresse, nella loro forza e longevità, dal citato volume del LUCCHINI del 1886.

sica, e il successivo Regolamento penitenziario del 1891 ne è la semplice trasposizione, caratterizzata da una accentuazione dell'aspetto repressivo-disciplinare e dalla mancanza di significative ipotesi di trattamento a fini rieducativi (21). In un aspetto non secondario, tuttavia, il Regolamento accetta parzialmente il pensiero positivista: ed è nella creazione dei manicomi giudiziari (22), nei quali è prevista l'opera di specialisti del campo. Ma, l'ottica sostanziale del provvedimento appare chiaramente dal fatto che è previsto che in questi istituti « si provveda ad un tempo alla repressione e alla cura » dei condannati alienati e dei prosciolti per infermità: l'accostamento dei concetti e la priorità data alla repressione manifestano le resistenze a vere innovazioni. Viene così confermata, nella sostanza, quella frattura fra mondo scientifico-accademico e strutture generali di potere, quasi sempre ricorrente in Italia, e tipica di Paesi caratterizzati da profondi squilibri nella diffusione della cultura.

Sorte non molto migliore tocca al pensiero di FERRI, il più importante continuatore dell'opera di LOMBROSO: e ciò malgrado il fatto che FERRI — pur accentuando l'importanza delle cause sociali nella genesi del delitto — mediasse il problema della necessità del trattamento (23) con il problema della necessità della difesa della società, principio, quest'ultimo, facilmente assimilabile anche dal legislatore più conservatore, come la storia successiva ha dimostrato. I R.D. del 1902 e 1903 contengono soltanto disposizioni per la soppressione di particolari aspetti afflittivi come la *catena al piede* e la *cella oscura*, ma non ipotesi specifiche di trattamento; la legge 26 giugno 1904 prevede un programma di impiego dei detenuti in lavori di bonifica di terreni incolti o malarici: ma il senso del programma è dichiaratamente più teso a compensare l'erario delle spese di mantenimento che ad offrire un trattamento

(21) G. NEPPI MODONA, *Carcere e società*, in AA.VV., *Storia d'Italia*, Torino, Einaudi, 1973, vol. 5, II, pag. 1921 e segg.

(22) I. CAPPELLI, voce *Manicomio giudiziario*, in AA.VV., *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1975, XXV, pag. 427-441.

(23) Di E. FERRI si veda *Sociologia criminale*, 1884, XXXX e la V ed., Torino, Utet, 1929, in particolare pag. 521-543, dove in una lunga esposizione delle ipotesi di trattamento si discutono anche misure alternative alla detenzione.

per il reinserimento sulla base dell'acquisizione di abilità lavorative specifiche (24).

Una luce nuova sembra aprirsi nel 1907 con la legge che prevede il riordino dei riformatori governativi per minorenni: ci si propone di sostituire all'indirizzo punitivo e repressivo uno preventivo-rieducativo, e soprattutto di gestire gli istituti per mezzo di un corpo di *educatori*, destinati a prendere il posto delle guardie carcerarie. Anche se di non grande incidenza pratica, è questa la più importante innovazione del periodo giolittiano: tuttavia, i limiti intrinseci di questi tentativi di riforma si rivelano nell'abbandono del progetto di legge QUARTA, del 1909, che prevedeva la creazione di una magistratura dei minorenni, nonché avanzate norme per il funzionamento degli appositi tribunali (25), e nel non — sviluppo delle idee contenute nella circolare del 1908 di V.E. ORLANDO, che faceva riferimento agli aspetti psicologici e sociali all'origine dell'antisocialità giovanile, e metteva l'accento sulla *prospettiva trattamento* nel problema minorile.

In questi anni, del resto, il pensiero positivista è già in declino, incalzato dalle nuove correnti idealistiche: prima ancora che esso giunga a maturazione, producendo frutti significativi anche nelle istituzioni penitenziarie, già cede sotto il peso delle critiche che ne indicano, del resto spesso giustamente, la fragilità e il pressappochismo, la ingenuità e la scarsità di informazione (26). Il positivismo riesce ancora ad influenzare i provvedimenti di riforma della legge 19 febbraio 1922, che risente significativamente del progetto di FERRI di riforma del codice penale del 1921, e che esprime la volontà di sostituzione dei principi della repressione e punizione con quelli della *cura e rieducazione*. Si tratta comunque di ultimi fuochi e di scarsa portata pratica: con l'avvento del fascismo, si delimita decisamente la prospettiva del contributo di scienze come la sociologia o la psicologia alla comprensione delle cause del delitto e al tentativo di recupero del condannato. Il codice penale Rocco, dietro il dichiarato eclettismo, mutua però dalla Scuola classica tutta la concezione retributiva, con uno spiccato senso

(24) G. NEPPI MODONA, *Carcere e società*, op. cit., pag. 1934-1942.

(25) I. BAVIERA, *Diritto minorile*, op. cit., vol. 1°, pag. 173 e segg.

(26) F. FERRAROTTI, *Il pensiero sociologico da A. Comte a M. Horkheimer*, Milano, Mondadori, 1974, pag. 62.

di afflittività, mentre dalla Scuola positiva mutua soprattutto l'idea di difesa sociale e il concetto di pericolosità, — armi a doppio taglio — su cui costruisce le misure di sicurezza (27). Queste ultime, se su un piano teorico rappresentano una assai significativa innovazione, nelle loro dichiarate finalità rieducative e curative (si veda in particolare l'istituto delle case di cura e custodia e quello dei manicomi giudiziari), per mancanza o inefficienza di istituti e attrezzature, per l'inesistenza di personale specializzato, finiscono per essere semplici prolungamenti della pena tradizionale (28).

Tuttavia è proprio durante il periodo fascista che — attraverso una politica di modernizzazione gestita rigidamente dall'alto — il problema del trattamento al fine del recupero del detenuto e quello dell'utilizzazione di esperti vengono finalmente affrontati, in un quadro che pur nelle sue ambiguità è innovativo: ci si riferisce non tanto alle già citate misure di sicurezza, di cui si è vista la portata, e neanche alle concessioni all'idea rieducativa contenute nel regolamento penitenziario legato al codice penale (lavoro, istruzione civile, educazione religiosa), più che altro formali (29), ma alla nuova regolamentazione del problema minorile. La legge 20 luglio 1934 istituisce innanzitutto il Tribunale dei minorenni; prevede che di esso faccia parte un cittadino scelto tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia; prevede la creazione dei *Centri di osservazione*: « Essi hanno lo scopo precipuo di fare l'esame scientifico del minorenne, stabilirne la vera personalità, e segnalare i mezzi più idonei per assicurarne il recupero alla vita sociale » (art. 8). Con la legge del '34, il problema della delinquenza minorile viene definitivamente collocato nell'area della non — normalità bio-psichica (30) e il suo trattamento delegato all'opera di esperti, anche se questi sono soltanto dei medici (scelti di preferenza tra quelli che hanno conoscenze di antropologia criminale, psichiatria, psicologia, o pedagogia), cui si aggiungono soprattutto gli educatori.

(27) E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, op. cit., pag. 53.

(28) Si veda a questo proposito l'opinione di L. RADZINOWICZ, *Ideologia e criminalità*, op. cit., pag. 114.

(29) G. DI GENNARO, M. BONOMO, R. BREDI, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, Giuffrè, 1980, pag. 3.

(30) G. DE LEO, *La giustizia dei minori*, Torino, Einaudi, 1981, pag. 53.

Sulla legislazione del '34 si innesteranno poi i provvedimenti legislativi del dopoguerra. Attraverso la testa di ponte lanciata dall'art. 27 della Costituzione (« Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato »), la nuova realtà economica, sociale e culturale che si afferma negli anni '50 apre le porte ad uno sviluppo della prospettiva rieducativa (31). La legge 28 giugno 1955 prevede che presso i Centri di rieducazione creati dalla legge del '34 vi siano obbligatoriamente, in una commissione consultiva, un assistente sociale, uno psicologo o uno psichiatra, più eventualmente altri esperti di riadattamento sociale. La più importante legge 25 luglio 1956 riordina i Centri, stabilendo che in essi vi siano, tra l'altro, *istituti di osservazione, gabinetti medico-psico-pedagogici, uffici di servizio sociale, istituti medico-psico-pedagogici*, ed anche « *focolari di semi-libertà* », che come dice il termine, sono destinati alla applicazione di quelle misure di trattamento alternative alla detenzione, poi più ampiamente riprese dalla attuale riforma. Tutte queste strutture prevedono l'attività di assistenti sociali, psicologi, criminologi, psichiatri, educatori, come elementi fondamentali per l'attuazione del programma predittivo-rieducativo (32).

Nel 1958, veniva creato a Roma, presso il carcere di Rebibbia una nuova struttura-pilota, un Centro di osservazione per detenuti adulti, teso evidentemente a riproporre, a livello di maggiorenni, l'esperienza in campo minorile già resa possibile dalla legge del '34. Dal momento della sua costituzione questo Centro ha esaminato un numero non grande ma significativo di casi (più di 2.000), formulando diagnosi e assegnando i soggetti agli istituti più idonei al trattamento: per la sua attività, il Centro si è servito fin dall'inizio dell'opera di specialisti.

L'art. 80 della legge 26 luglio 1975 si collega chiaramente con le disposizioni sopraindicate, e rappresenta l'anello più recente di questo processo storico di allargamento delle fasce di applicazione dei sistemi di trattamento, in particolare di quelli gestiti da esperti.

(31) Si veda E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, op. cit., pag. 88 e segg.

(32) Si veda I. BAVIERA, *Diritto minorile*, op. cit., pag. 310-329.

2. - Riferendosi al fine dello svolgimento di « attività di osservazione e trattamento », l'art. 80 dell'ordinamento penitenziario indica — come si è detto — la possibilità di utilizzare « professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica ». La legge fa pertanto richiamo a diversi specializzazioni professionali, differenti tra di loro per il tipo di studi e di esperienze e per le implicite diversità di prospettive sotto le quali ognuna di queste branche del sapere scientifico guarda al fenomeno criminale: si pensi, per un esempio, alla diversità di angolazione tra la usuale prospettiva dello psichiatra e quella dell'esperto di pedagogia. Certamente la gamma di specializzazioni indicate copre in modo non limitato l'ambito dello studio e dell'intervento in campo di antisocialità, anche se si deve notare che autorevoli studiosi avevano già da tempo identificato in un particolare tipo di esperto, e più precisamente quello di criminologia, lo specialista ideale per le attività di osservazione e trattamento, proprio sulla base del tipo e della completezza della preparazione posseduta (33). Il richiamo ad altre figure di specialisti, se su un piano puramente teorico può essere considerato positivo in termini di pluralità delle prospettive ammesse, in concreto pone il grave problema del rischio reale di inserire in ambiente penitenziario esperti di discipline soltanto collaterali, con conoscenze che riguardano aspetti parziali (34) del vasto campo della criminologia e del trattamento, ma mai l'intero complesso dei fenomeni relativi, e anzi di regola con vastissime lacune a questo riguardo.

Qualche perplessità suscita anche la dizione *criminologia clinica* che per motivi storici riporta alla vecchia figura del medico-criminologo studioso di anomalie organiche, più recepibile dalla filosofia idealista, ispiratrice vera del codice Rocco, che poteva accettare la non concorrenziale scienza biologica, ma non la aborrita sociologia: non si può trascurare, oggi, che gli studi e gli interventi in campo criminologico ruo-

(33) G. VASSALLI, «Criminologia e giustizia penale», in *Quad. Crim. Clin.*, 1959, n. 1, pag. 79-80.

(34) Fermamente convinti della «parzialità» di tali conoscenze sono M. BELVISO, C. FERRIGNO, F. SCAPATI, «Il ruolo dell'esperto in criminologia clinica ex art. 80», ecc., in *Rassegna di Criminologia*, 1981, n. 2, pag. 206 e *passim*.

tano in misura enormemente maggiore intorno ai temi della socializzazione (tipici della sociologia e della criminologia *tout court*) piuttosto che ai temi della anormalità strutturale, così collegati storicamente con l'origine del vecchio termine di criminologia clinica.

Ma, a parte ciò, si può notare anche come le categorie di specialisti indicate dall'art. 80 rappresentano almeno in parte doppioni di figure già presenti ad altro titolo entro le strutture penitenziarie. Il medico psichiatra ha fatto parte fin dal secolo scorso del personale sanitario degli istituti, e non soltanto degli specialistici ospedali psichiatrici giudiziari, creati dal regolamento del 1891. L'educatore, che, sotto certi profili, deve essere considerato un « esperto » di problemi pedagogici, è entrato stabilmente tra le figure operanti negli istituti per minorenni nel 1907, ed è presente ora tra il personale di ruolo anche degli istituti per adulti. Operatori del servizio sociale fanno parte già da molto del personale di ruolo presso gli Uffici di servizio sociale (35). Pertanto, le figure di esperti che non rappresentano doppioni di altre figure di personale di ruolo (anche se naturalmente nel termine *esperti* dovrebbe in ogni caso essere implicito il richiamo ad una professionalità particolare) sono costituite dallo psicologo e dal criminologo. Queste considerazioni devono probabilmente essere state fatte anche dalla Amministrazione, dal momento che sinora sono stati selezionati per l'attività di specialista soltanto persone esperte in psicologia o criminologia. Ci si può chiedere, naturalmente, se nel caso concreto era meglio dare la preferenza alla lettera della legge o alle considerazioni qui fatte... Comunque, per tutti i motivi indicati, facendo riferimento alla figura dell'esperto, si intenderà da qui in poi, in particolare, il criminologo e lo psicologo.

Ora, in che modo questi esperti dovrebbero dare concretamente il loro contributo nelle « attività di osservazione e trattamento »? Innanzitutto, l'opera di questi esperti si rivolge ad un trattamento « individualizzato » (36) cioè basato sulla valutazione delle problematiche caratteristiche del soggetto (37).

(35) Si veda in proposito la legge 16 luglio 1962, n. 1085.

(36) Art. 1 ord. penit.

(37) G. DI GENNARO, M. BONOMO, R. BREDA, *Ordinamento penitenziario*, ecc., op. cit., pag. 41.

In questa prospettiva di individualizzazione, è previsto che venga compiuta nei confronti dei detenuti condannati « l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiologiche e le altre cause del disadattamento sociale » (38). Tale osservazione è compiuta all'inizio e nel corso dell'esecuzione della pena. Per ogni soggetto « in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione » (39).

Il compimento della osservazione è competenza, sotto il profilo operativo, di una équipe di cui fanno parte, per espressa menzione della legge, il direttore dell'istituto con compito di presidenza, l'educatore, l'assistente sociale, e l'esperto ex art. 80, più talvolta altre figure non espressamente indicate dalla legge, come il medico e un rappresentante del personale di custodia. Il contributo dell'esperto sarebbe richiesto — secondo i curatori dello stesso ordinamento — solo quando esso occorre (40). Questa interpretazione riduttiva, pur potendo essere ricavata dalla lettera della legge (« l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di esperti »), svuoterebbe completamente di senso il contenuto innovativo dell'art. 80, lasciando ad un atto di mera volontà (del direttore, o di chi altro, poi?) l'intervento dell'esperto (41). Quest'ultimo, secondo il senso dei fatti a monte della riforma, entra a far parte di coloro che operano nel campo penitenziario con il compito di fornire — da « esperto », appunto — contributi caratterizzati da alta professionalità — di cui in questo ambiente si aveva particolarmente

(38) Art. 13 ord. penit.

(39) *Ibidem*. Il programma di trattamento è preparato nel termine di tre mesi dall'inizio della esecuzione: art. 27 reg. esec.

(40) G. DI GENNARO, M. BONOMO, R. BREDI, *Ordinamento penitenziario, ecc.*, op. cit., pag. 91; in altra sede, il primo ribadisce che la collaborazione di esperti è soltanto eventuale, in considerazione del fatto che « la conoscenza del soggetto sottoposto ad esecuzione non è prerogativa di determinati specialisti, ma un dovere che gli operatori penitenziari hanno la capacità di compiere »: G. DI GENNARO, *Il trattamento penitenziario*, in V. GREVI (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, Zanichelli, 1981, pag. 117.

(41) Nello stesso senso, M. BELVISO, C. FERRIGNO, F. SCAPATI, « Il ruolo dell'esperto in criminologia clinica ex art. 80 », ecc., op. cit., pag. 206.

bisogno — sul tema *generale ed essenziale* della rieducazione e non su aspetti frammentari di questo. La utilizzazione di questi esperti non dovrebbe essere simile a quella che è tipica dei periti di tribunale da parte del giudice, caratterizzata da una precisa e assai delimitata settorialità di intervento, ma dovrebbe invece essere orientata in maniera diffusa, allargandosi sull'intero quadro della fondamentale problematica rieducativa, in modo da fornire un contributo globale « per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento », come dice l'art. 80.

La differenziazione tra perito ed esperto risulta chiara anche dai quesiti che vengono loro posti: nel primo caso si chiedono risposte su aspetti strettamente limitati (il calibro della pistola usata per l'omicidio, lo stato mentale della persona al momento del fatto), che vengono poi utilizzate per problemi ben più complessi (chi è l'autore del reato, quale la pena da applicare?); nel secondo caso, risposte su quesiti allargati (come « trattare » il condannato?) che hanno lo stesso raggio e contenuto del problema finale, quello del reinserimento sociale del condannato. Del resto, una conferma di quanto ora sostenuto si può trovare nello stesso regolamento, all'art. 16, dove a proposito della organizzazione de « le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto » — modalità che, si badi bene, si riferiscono al trattamento di tutti i detenuti, e non ad aspetti specialistici dell'intervento su singoli detenuti — è previsto che la commissione competente si possa avvalere dell'opera degli esperti.

Poiché l'intervento degli esperti non può essere considerato quindi come finalizzato ad un contributo limitato ad aspetti ristretti, non sarebbe logico che l'intervento dell'esperto fosse *ad libitum* condizionato dal pre-giudizio di coloro che si devono avvalere del suo contributo per finalità generali. Il problema della discrezionalità della richiesta dell'opera degli esperti, in linea teorica assai delicato e importante, sembra comunque superato da una prassi orientata alla utilizzazione costante di essi.

L'art. 28 del regolamento di esecuzione prevede che « l'osservazione scientifica della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza. Quando si ravvisa la necessità di procedere a

particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione ». Questi Centri, sviluppo ideale della esperienza del Centro-pilota di Rebibbia, dovrebbero svolgere direttamente attività di osservazione e prestare consulenze per le analoghe attività svolte nei singoli istituti (42). All'interno dei Centri dovrebbe operare una serie di esperti in grado di affrontare la gamma delle problematiche connesse ai fenomeni di antisocialità (43).

L'attività di osservazione svolta dalla équipe, ed eventualmente, in aggiunta, dal Centro di osservazione, e quindi anche lo stesso contributo apportato dagli esperti all'interno di queste strutture, sono finalizzati — nella prospettiva globale del reinserimento sociale attraverso un trattamento rieducativo (44) che prevede « un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale » (45) — oltre ai compiti già detti di preparazione del programma di trattamento e di verifica del medesimo, ai seguenti obiettivi: assegnazione dei condannati e degli internati ai differenti istituti e, all'interno di questi, alle differenti sezioni « con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche » (46); determinazione delle priorità e/o delle preferenze e delle modalità da seguire nella utilizzazione degli elementi del trattamento, che sono costituiti principalmente dall'istruzione, dal lavoro, dalla religione, dalle attività culturali, ricreative, sportive, dai contatti con il mondo esterno e dai rapporti con la famiglia (47).

A questi elementi si devono senz'altro aggiungere le cure psicologiche e psichiatriche che possono essere prestate in ap-

(42) Art. 63 ord. penit.

(43) G. DI GENNARO, M. BONOMO, R. BREDA, *Ordinamento penitenziario*, ecc., op. cit., pag. 392. La tendenza attuale è comunque nel senso di non ampliare il numero dei Centri (che è di pochissime unità), e di decentrare le attività dell'osservazione presso gli istituti di appartenenza, salvo casi particolari.

(44) Si veda il fondamentale art. 1, comma 5° ord. penit.

(45) Art. 1 reg. esec.

(46) Art. 14 ord. penit.

(47) Art. 15 ord. penit.

positi istituiti sia al condannato (48), sia a colui che è sottoposto a misura di sicurezza: in entrambi i casi, questi trattamenti possono essere gestiti da personale facente parte del corpo sanitario o da esperti ex art. 80. Si deve inoltre aggiungere, intuitivamente, ogni altra forma di trattamento (49), in istituti speciali o meno, e in particolare eventuali forme innovative rispetto a quelle esplicitamente previste dall'ordinamento: queste eventuali forme innovative dovrebbero, in linea teorica, essere terreno proprio degli esperti, che evidentemente sono chiamati a dare qualcosa di più di quello che è patrimonio comune dei normali operatori penitenziari. Un richiamo a tutto ciò si può individuare nell'art. 63 che prevede che i Centri di osservazione facciano attività di ricerca: ora, la sperimentazione di nuove tecniche di trattamento dovrebbe senz'altro fare parte delle attività di ricerca, mentre d'altra parte non ci dovrebbero essere ostacoli allo svolgimento delle attività di ricerca anche al di fuori dei Centri di osservazione. Ogni modalità del trattamento, usuale od innovativa, viene disciplinata naturalmente dalla già citata commissione d'istituto, cui collaborano esperti (50): sull'intera materia ha valore sovrano il principio del comma 1°, art. 1 dell'ordinamento: « Il trattamento... deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona ».

Oltre a quanto ora indicato, l'opera degli esperti è senz'altro richiesta al fine di una applicazione delle misure alternative alla detenzione, cioè affidamento in prova al servizio sociale (la versione italiana, di tipo penitenziario, del *Probation* britannico) e semilibertà (versione dell'omonima misura francese) (51). Per la prima misura è espressamente previsto che il provvedimento relativo è adottato sulla base dei risultati di un periodo di almeno tre mesi di osservazione, condotta in

(48) Si veda la esplicita indicazione dell'art. 65 ord. penit.

(49) Del resto, è facile che il condannato presenti problemi non risolvibili con il solo aiuto degli strumenti sopra indicati, previsti dalla legge: lo stesso art. 27 del reg. esec., ampliando quanto detto dall'art. 13 ord. penit., parla di «bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisio-psichiche, affettive, educative, sociali», lasciando intendere una grande gamma di possibilità di intervento.

(50) Il programma di trattamento è inoltre sottoposto ad approvazione del magistrato di sorveglianza: art. 69 ord. penit.

(51) Si veda A. PERDRIAU, «Esecuzione delle brevi pene detentive con il regime della semi-libertà», in *La scuola positiva*, 1962, pag. 393-417.

istituto (52). L'esperto partecipa attivamente all'attività di osservazione in collaborazione con gli altri membri dell'équipe. Per quanto riguarda i casi di ammissione alla semilibertà, non è espressamente prevista una osservazione simile, ma essa si può senz'altro ritenere necessaria anche per via del richiamo implicito dell'art. 50, secondo cui l'ammissione a questa misura « è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento », progressi che devono ovviamente essere valutati da personale specializzato (53).

L'intervento dell'esperto dovrebbe essere senz'altro richiesto anche in materia di liberazione anticipata: questa misura — incentivo alla volontà del soggetto di impegnarsi al fine di un proprio recupero sociale — è prevista per il condannato « che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione » (54). Non si fa espresso riferimento, nella legge, all'opera degli esperti, ma il loro intervento appare più che logico: dal momento che essi partecipano all'osservazione, alla preparazione del programma di trattamento, alla sua integrazione e modifica « secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione » (55), non possono non partecipare alla valutazione dell'opportunità della liberazione anticipata, che è da considerare integrazione del trattamento sulla base delle esigenze manifestatesi durante l'esecuzione. Considerazioni simili possono essere fatte a proposito della liberazione condizionale, misura ben precedente la riforma del '75, che quindi

(52) Art. 47 ord. penit. . Non si tratta di una osservazione necessariamente successiva a quella condotta all'inizio dell'esecuzione, potendo questa servire anche per la raccolta dei dati indispensabili alla decisione sulla misura alternativa: ma la particolare delicatezza della decisione sull'opportunità di un trattamento in libertà, rende necessario non solo il formale termine minimo di tre mesi previsto in materia di durata della osservazione, ma anche un sostanziale approfondimento dell'indagine scientifica sul soggetto, soprattutto in termini di predizione del suo probabile comportamento all'esterno. La necessità del carattere scientifico dell'osservazione e dell'opera di esperti è stata richiamata più volte dalla Corte Suprema: 25 gennaio 1978, Callegaro; 9 gennaio 1979, Cellamare; 13 marzo 1979, Cicolani.

(53) Per somiglianze con la finalità e i problemi presentati dall'istituto della semilibertà (pericolo di evasioni, valutazione della pericolosità sociale, ecc.), anche l'opportunità della concessione della misura del lavoro all'esterno (art. 21, ord. penit.), — che è praticamente una piccola semilibertà — dovrebbe essere valutata da esperti.

(54) Art. 54 ord. penit.

(55) Art. 13 ord. penit.

non poteva prevedere formalmente la utilizzazione degli esperti introdotti dalla legge in questione. L'intervento di questi dovrebbe essere comunque considerato necessario per ragioni sostanziali e cioè: perché si tratta di valutare qualcosa che attiene alla rieducazione del condannato, e precisamente il fatto che « abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento » (56), il che, alla luce della legislazione del '75, dovrebbe essere compito specifico dell'esperto (57); perché si tratta di una valutazione particolarmente delicata, che necessita di un *vero esperto*, in quanto la misura riguarda soggetti che hanno commesso reati più gravi di quelli commessi in genere dai candidati alle misure alternative e in quanto per di più queste persone, ottenuta la misura, non saranno sottoposte a trattamento o comunque a controllo come previsto per le misure alternative, ma solo a libertà vigilata.

La concessione delle misure alternative, nonché della liberazione anticipata, pone delicati problemi, relativi anche alla stessa funzione dell'esperto. Come è noto, i provvedimenti in materia sono presi dalla Sezione di sorveglianza: per quanto è previsto che la Sezione adotti il provvedimento « sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità » (58), e quindi fondando la sua decisione direttamente sui dati forniti dalla équipe, di cui fa parte l'esperto, vi sono casi di contraddizione tra i risultati del lavoro della équipe e le decisioni della Sezione. Questa contraddizione è tanto più grave se si accetta la prospettiva qui sostenuta, secondo la quale l'opera dell'esperto (e in questo caso, più genericamente, l'opera dell'intera équipe) non è finalizzata alla presentazione di un parere tecnico (59) su un argomento ben delimitato in partenza (ruolo

(56) Art. 176 cod. pen.

(57) E, più in generale, della intera équipe.

(58) Art. 47 ord. penit.: si veda anche art. 71 *bis*, che aggiunge soltanto la possibilità di svolgere, quando occorre, accertamenti, avvalendosi della consulenza degli stessi « tecnici del trattamento », di cui si ribadisce quindi la funzione.

(59) Parere contrario è espresso da GREVI, ma strettamente all'interno di un discorso che mira a dimostrare la opportunità della presenza anche di « tecnici di parte » a difesa del soggetto durante il procedimento per la decisione della misura. V. GREVI, *Magistratura di sorveglianza e misure alternative alla detenzione nell'ordinamento penitenziario: profili processuali*, in F. BRICOLA (a cura di), *Il carcere «riformato»*, Bologna, Il Mulino, 1977, pag. 303.

del perito nei confronti del giudice), ma — come si è detto — alla acquisizione e alla utilizzazione di tutta una serie di conoscenze sull'intera problematica dell'osservazione e del trattamento. La valutazione della équipe, pertanto, dovrebbe rappresentare un limite sostanziale per la decisione della Sezione, e non una eventuale, semplice «pezza da appoggio» da utilizzare in sostegno, più o meno, di un decisione presa sulla base di altre considerazioni.

E' vero che l'importanza della conoscenza scientifica in materia di osservazione e trattamento è implicitamente riconosciuta dalla stessa composizione della Sezione, cui partecipano ben due esperti, «scelti tra le categorie indicate dall'art. 80» (60). Ma si deve notare che questi due esperti non fanno in alcun modo parte del personale che svolge negli istituti attività di osservazione e trattamento: si tratta di esperti nominati direttamente dal Consiglio superiore della magistratura, senza passare per i giudizi di idoneità predisposti dal Ministero per gli esperti «normali»; ma soprattutto si tratta di esperti che entrano di regola in rapporto con il condannato, spesso neanche personalmente, solo al momento dell'udienza. Tutto ciò non fa che allargare le possibilità di incomprensione o peggio di contrasto, tra valutazioni dell'équipe e provvedimento della Sezione.

L'esperto, oltre alle attività sinora indicate aventi come destinatari i condannati e i sottoposti a misure di sicurezza detentive, presta la sua opera nei confronti degli imputati detenuti: sembrerebbe cosa di poco conto, alla luce del regolamento che afferma che «il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nella offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali» (61). In realtà — come si vedrà meglio in seguito — si tratta di un compito ampio e complesso, che si differenzia da quello del trattamento dei condannati più sotto l'aspetto formale-garantistico — assai correttamente, peraltro, espresso dalla legge: «il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati

(60) Art. 70 ord. penit.

(61) Art. 1, reg. esec.

colpevoli sino alla condanna definitiva » (62) — che sotto quello della pluralità e profondità degli interventi richiesti.

Come si può vedere da quanto sinora detto, l'insieme delle indicazioni della legge che riguardano la figura e il ruolo dell'esperto costituiscono un complesso di ipotesi rivolte alla strutturazione di un nuovo sistema di approccio in tema di osservazione e trattamento. Per mediare concretamente queste ipotesi, l'art. 120 del reg. di esec. prevede una serie di direttive per l'inserimento degli esperti nelle strutture penitenziarie. A circa due anni dalla promulgazione dell'ordinamento, si è provveduto alla formazione del previsto Elenco di esperti, diviso per distretto di corte d'appello. All'attività di selezione hanno concretamente collaborato docenti universitari delle discipline interessate accanto a funzionari della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena. La selezione, come si è già accennato, ha interessato esclusivamente candidati che si presentavano come esperti di psicologia e criminologia, mentre si è preferito soprassedere per quanto riguarda gli altri esperti.

Durante la selezione, sono sorti problemi in merito al titolo professionale richiesto: infatti, si sono presentati molti candidati per l'idoneità a esperto psicologo che non possedevano una laurea specifica in psicologia (corsi di laurea in psicologia esistono in Italia solo da pochi anni); contemporaneamente, per la criminologia, ci si è trovati di fronte al fatto che non esistono in Italia corsi di laurea in questa scienza, per la quale esistono soltanto delle scuole post-universitarie. Per la selezione ci si è dovuti quindi riferire a parametri meno formali ma — riteniamo — sostanzialmente più corretti: possesso di un titolo di studio di livello universitario in discipline attinenti; possesso eventuale di diplomi di specializzazione post-universitaria; particolari attività già svolte all'interno delle strutture penitenziarie (titolo posseduto da pochi candidati); ma soprattutto conoscenza teorica e pratica delle problematiche

(62) Art. 1, ord. penit: da tutto ciò deriva che, se si vuole continuare a chiamare «trattamento» l'intervento nei confronti dell'imputato, si tratta comunque certamente *non* di rieducazione, che non avrebbe motivo di essere nei confronti di persona che non è stata giudicata colpevole di qualcosa.

connesse con l'osservazione e il trattamento dell'antisocialità, anche in ambiente non penitenziario. Attraverso questo tipo di selezione si sono smussate parzialmente le differenze tra la categoria degli psicologi e quella dei criminologi, richiedendosi ad entrambi conoscenze degli aspetti psicologici, psichiatrici, sociologici, criminologici, penologici connessi con il lavoro che avrebbero dovuto svolgere nell'ambiente penitenziario. Questa impostazione, che sembra opportuna ai fini dell'inserimento effettivo degli esperti, ha mantenuto comunque la differenziazione formale tra le due categorie di esperti: in complesso, tra gli idonei — così come tra i candidati — sono risultati in nettissima maggioranza gli psicologi rispetto ai criminologi (63).

La commissione selezionatrice si è limitata ad esprimere parere positivo o negativo sull'idoneità del candidato, senza fornire un giudizio di merito comparato: questo indirizzo, anche se coerente con la finalità della formazione di un elenco, presenta aspetti negativi per l'appiattimento delle caratteristiche di preparazione specifica degli idonei, anche rispetto alla scelta, da parte delle direzioni degli istituti, degli esperti idonei a cui conferire concretamente l'incarico. Le direzioni sono state così private di una utile base per la loro scelta, che avrebbe guidato una discrezionalità peraltro non limitata in alcun modo dalla legge.

Nel 1978, a distanza di tre anni dalla promulgazione della legge, sono stati conferiti i primi incarichi, in un rapporto di un esperto per 500 detenuti, successivamente ridotto a uno per 250. Lo status dell'esperto nei confronti della Amministrazione è quello di un professionista incaricato di consulenze, con una retribuzione su base oraria, e con un tetto massimo di 50 ore mensili di attività per esperto. Il numero complessivo di esperti a cui è conferito un incarico risulta essere di circa 150 per tutta Italia.

Nel 1981 si è svolta una seconda selezione per un ampliamento dell'elenco e del numero degli esperti concretamente impiegati.

(63) La differenza rispecchia sostanzialmente la sproporzione numerica che in generale esiste nella società italiana tra i due gruppi professionali.

3. - Chi arriva tardi rischia di non trovare posto... e la prospettiva della rieducazione — che è il *leit motiv* della riforma del 1975 — e particolarmente l'aspetto non secondario di questa costituito dalla previsione dell'impiego di esperti del trattamento, rischia di seguire l'esempio storico delle istanze della criminologia positivista italiana del secolo scorso, applicate frammentariamente, travisate e rese inefficaci attraverso soprattutto il troppo grande ritardo che caratterizzò il loro (parziale) ingresso nella pratica penitenziaria. La attuale riforma — e entro di essa gli aspetti dell'osservazione, del trattamento, dell'impiego degli esperti — si trova esposta al pericolo di morire, o perlomeno di essere imbalsamata, prima di avere dato dei frutti concreti, e questo per le contraddizioni in cui si è venuta a trovare, avendo affrontato con troppo ritardo problemi a cui si doveva tentare di dare soluzione ben prima.

L'idea della rieducazione, che ha preso il sopravvento nella attuale riforma rispetto a funzioni classiche precedenti, tutte raggruppabili, genericamente, sotto l'etichetta di *retributività*, viene certamente a concordare con una ormai scontata, almeno per certi versi, corrente di pensiero della scienza e della filosofia occidentali tesa alla demolizione del concetto di « pena » in quanto tale. Rispondendo al comportamento antisociale dell'individuo con la retributività della pena, la società non sembra raggiungere alcun obiettivo morale, aggiungendo semplicemente sofferenza a sofferenza (64), mentre si afferma che « l'idea che noi possiamo punire coloro che non rispettano il codice... semplicemente per sfogo o per esprimere enfaticamente la nostra condanna morale, è spiacevolmente simile ad un sacrificio umano come espressione di un culto religioso (65). L'idea di « pena », perso di senso come valore in sé, sembra dovere sopravvivere soltanto in quella quantità di sofferenza che, *malgré tout*, non può essere eliminata — per pura impossibilità pratica — nel quadro di una reazione della società orientata verso « la minima azione che offre una adeguata prospettiva di prevenzione di futuri comportamenti anti-

(64) L. T. HOBHOUSE, *Elements of Social Justice*, London, Allen & Unwin, 1949, pag. 125 e segg.

(65) H.A.L. HART, *Law, Liberty and Morality*, London, Oxford University Press, 1963, pag. 65-66.

sociali » (66): prevenzione e rieducazione, da finalità collaterali all'interno di un sistema retributivo, si sono trasformate da tempo, nelle società più aperte al mutamento, nella vera essenza della risposta sociale al comportamento antisociale.

Ora, si deve tuttavia notare che questa corrente di pensiero, a cui si lega il concetto della utilizzazione di esperti, ha trovato in altri Paesi, come già si è accennato, un'applicazione ben anteriore — si confronti, a semplice titolo di esempio, la data della prima legge sul *Probation* giudiziale (1887) e quella dell'ordinamento italiano che prevede il simile provvedimento dell'affidamento sociale. La grande differenza cronologica (67) nella recezione pratica dei principi rieducativi si è sommata, in negativo, con il fatto conseguente e assai importante che la riforma italiana del 1975 è venuta a trattare il *carcerario* in un momento storico in cui è difficile sentire nominare la parola *carcere* senza che vi sia associata la parola *crisi* (68). E' opinione comune che una società avanzata, come quella in cui queste riforme dovrebbero collocarsi, si può aspettare ben poco di positivo dal carcere, espressione tipica di una società precedente ben determinata (69), istituzione arcaica e soprattutto inefficiente (70): si considera come un dato acquisito che la pena del carcere produca larghi effetti negativi per l'individuo che vi è sottoposto, attraverso i meccanismi di istituzionalizzazione (71), di contagio criminale (72), di etichettamento nega-

(66) B. WOOTTON, *Crime and the Criminal Law*, London, Stevens & Sons, 1963, pag. 95.

(67) A questo proposito, e in particolare sulle misure alternative alla detenzione in epoca precedente la II guerra mondiale: G. RUSCHE, O. KIRCHHEIMER, *Punishment and Social Structure*, New York, Russel & Russel, 1968, (1ª edizione 1939); trad. it. *Pena e struttura sociale*, Bologna, Il Mulino, 1978, pag. 331.

(68) L. RADZINOWICZ, J. KING, *The Growth of Crime*, Harmondsworth, Penguin Books, 1979, (1ª edizione 1977), pag. 275.

(69) Si veda la particolareggiata, anche se parziale, descrizione del collegamento carcere-società data da M. FOUCAULT, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Paris, Gallimard, 1975; trad. it. *Sorvegliare e punire*, Torino, Einaudi, 1976.

(70) Si veda G. PLAYFAIR, *The Punitive Obsession*, London, Gollanz, 1971.

(71) Si veda H. JONES, P. CORNES, *Open Prisons*, London, Routledge & Kegan Paul, 1977, pag. 6 e segg.

(72) Sul tema, la classica opera di H. E. SUTHERLAND, D. R. CRESSEY, *Principles of Criminology*, New York, Lippincott Co., 1947.

tivo (73), creando in definitiva, di regola, più desocializzazione che risocializzazione, più sottocultura criminale che rieducazione.

Il questo quadro generale di critica rivolta alla negazione dell'opportunità e della efficacia dello strumento della carcerazione, non è casuale il fatto che gli atteggiamenti più rigidamente intransigenti, più semplicisticamente orientati alla contestazione globale della carcerazione, del trattamento rieducativo, del controllo sociale, così come vengono attuati nei Paesi occidentali, abbiano trovato il terreno più fertile proprio in Italia (74), pur avendo trovato qualche spazio anche altrove (75). Il radicalismo distruttivo appare qui nella sua forma più cruda, come prevedibile prezzo di una miope politica antiriformista che ha inesorabilmente accumulato il ritardo di cui si è detto.

La riforma del 1975, con in particolare gli aspetti essenziali del trattamento rieducativo, che prevedono il contributo degli esperti, si è dunque trovata stretta tra ritardi profondi e critiche dogmatiche. Se i primi sono tali da fare ritenere comunque le stesse innovazioni della legge un *libro dei sogni*, una fuga in avanti assai avventurosa, rispetto alla strutturazione degli istituti, alla organizzazione penitenziaria, alla preparazione del personale, alla formazione culturale degli amministratori, le seconde non solo inquinano quotidianamente le possibilità di un reale intervento teso a modificare una realtà negativa, ma spianano il terreno ad un ben prevedibile (e in parte già verificatosi) *passo indietro*, doppiamente negativo.

Ma questo non è tutto. L'idea del trattamento rieducativo e dell'impiego degli esperti — dopo una gestazione che passa attraverso tutta la storia della Repubblica italiana — viene alla luce proprio quando negli altri Paesi, dopo una lunga applica-

(73) Su tutto il tema, H. S. BECKER, *Studies in the Sociology of Deviance*, New York, The Free Press, 1963; D. MATZA, *Delinquency and Drift*, New York, Wiley, 1964.

(74) Si veda in particolare G. SENZANI, *L'esclusione anticipata: rapporto da 118 case di rieducazione*, Milano, Jaka Book, 1970; A. RICCI, G. SALIERNO, *Il carcere in Italia*, Torino, Einaudi, 1971; I. INVERNIZZI, *Il carcere come scuola di rivoluzione*, Torino, Einaudi, 1973.

(75) La «riformista» Inghilterra ha comunque prodotto, ad esempio, D. CHAPMAN, *Sociology and the Stereotype of the Criminal*, London, Tavistock, 1968; I. TAYLOR, P. WALTON, J. YOUNG, *The New Criminology*, London, Routledge & Kegan Paul, 1973.

zione degli stessi principi, ci si pone dei dubbi sulla loro validità. La grande crescita della criminalità in tutti i Paesi occidentali (76) getta una luce oscura sulla fede nelle « magnifiche sorti e progressive » del trattamento rieducativo (77) e soprattutto del trattamento in detenzione (78). Sull'onda di questa « crisi » del trattamento — sulla cui effettiva consistenza si tornerà tra breve — si innestano le considerazioni di chi ritiene che l'idea rieducativa, rivolta alla sradicazione del concetto di pena, può forse eliminare questa ultima, ma non sembra assolutamente potere eliminare il delitto (79), mentre si fanno di nuovo più forti le voci di chi afferma, in nome della necessità della sicurezza, che l'idea rieducativa « non può essere il punto focale di una legislazione, perché è un dato troppo debole per sostenere un sistema » (80).

Anche altrove, prendono nuovo vigore gli attacchi alla « rieducazione » sulla base della considerazione che la « punizione » del reo sia un fatto legato da rapporti di reciproca dipendenza all'esistenza di norme morali, e pertanto ineliminabile se si vuol difendere il complesso dei valori socio-etici su cui una società si fonda (81): con un chiaro recupero del concetto di *solidarietà sociale* di DURKHEIM (82), soprattutto in funzione del controllo delle forme di criminalità più gravi (83).

(76) Su questo specifico argomento, L. RADZINOWICZ, J. KING, *The Growth of Crime*, op. cit., in particolare, parte I, cap. 1 e 2.

(77) H. JONES, *Introduction: Setting the Scene*, in H. JONES (ed.), *Society against Crime. Penal Theory now*, Harmondsworth, Penguin Books, 1981.

(78) A livello di analisi internazionale, si veda *Cinquième Congrès des Nations Unies pour la prevention du crime et le traitement des délinquants*, Genève, 1975, *Rapport Préparé par le Secrétariat*; su tutto il tema E. DOLCINI, *La «rieducazione del condannato» tra mito e realtà*, in V. GREVI (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, op. cit.

(79) V. MATHIEU, *Perchè punire? Il collasso della giustizia penale*, Milano, Rusconi, 1978, pag. 47 e segg.

(80) G. BETTIOL, «Ottimismo e pessimismo in tema di prevenzione del reato», in *Indice penale*, 1978, pag. 10.

(81) P. DEVLIN, *Law and Morals*, Birmingham, Birmingham University Press, 1961.

(82) E. DURKHEIM, *De la division du travail social*, 1893.

(83) H. E. BOTTOMS, «Reflections on the Renaissance of the Dangerousness», in *Howard Journal of Penology and Crime Prevention*, 1977, n. 2, pag. 90.

Nel punto di scontro dei vettori provenienti da tutte queste contraddizioni, gli esperti previsti dalla riforma del 1975 hanno dovuto *comunque* affrontare una serie di problemi pratici di importanza non secondaria, in gran parte legati, in parte indipendenti dagli aspetti di cui si è ora detto. In primo luogo, il problema della massa dei soggetti da trattare. La previsione del rapporto di 1:250 tra numero degli esperti e numero dei detenuti dà una idea dei limiti pratici posti ad una efficace attività da parte degli esperti. Se si pensa al tipo e alla durata degli interventi richiesti, non si può non intendere come i problemi di applicazione sono spesso sufficienti a vanificare il senso anche delle migliori intenzioni teoriche. Entro i limiti ferrei di queste proporzioni numeriche, non è possibile una corretta applicazione delle previsioni della legge: attività di osservazione, formulazione di programmi di trattamento, applicazione di questi, valutazione e correzione dei medesimi, raccolta dei dati per la applicazione delle misure alternative, ecc., rimangono sostanzialmente sulla carta se non si arriva a rapporti numerici meno proibitivi (84).

Il carattere « scientifico » dell'osservazione e del trattamento, richiamato dall'art. 13 ord. penit. e giustamente richiesto dalla Corte Suprema, non si vede come potrebbe essere difeso da quell'unico esperto di fronte ad una massa di 250 detenuti circa. Si noti, a proposito di « politiche » dei rapporti numerici, che nelle stesse scuole elementari si ritiene da anni necessario affidare i bambini « difficili » ad educatori specializzati, in un rapporto di un educatore ogni pochi bambini: la inadeguatezza del rapporto numerico, valutabile anche sulla base delle esperienze fatte in altri campi (come quello scolastico), inquina fin dall'inizio l'intero valore del tentativo innovativo. Né giova, a giustificazione degli attuali rapporti numerici, ricordare che la maggioranza dei detenuti nelle carceri italiane (circa due terzi, secondo stime prudenti) è costituito da persone in attesa di giudizio. A parte il fatto che questo dato, per tutte le implicazioni negative che vi sono connesse — da quelle

(84) Per la situazione negli altri Paesi, in genere non rosea, si veda l'ampio studio di A. MALINVERNI, *Aspetti di diritto comparato*, in Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, Milano, Giuffrè, 1977, ad esempio pag. 352.

morali a quelle riguardanti la *certezza del diritto*, da quelle di etichettamento a quelle di contagio criminale — non potrebbe essere invocato a difesa dello *status quo* da nessun difensore di buon senso, la presenza di una massa di detenuti in attesa di giudizio non è sinonimo di minore carico di lavoro per l'esperto. Infatti l'intervento a favore di colui che si presume innocente, anche se differente da quello nei confronti del condannato, non rappresenta un fatto di minore peso e complessità, e questo soprattutto proprio per le conseguenze profondamente negative, cui si è già accennato, che si manifestano nel detenuto in attesa di giudizio in un sistema afflitto da una crescita tumorale dell'istituto della detenzione preventiva.

Inoltre, anche in riferimento alla sola attività nei confronti dei condannati, la sproporzione tra esperti e soggetti da trattare è evidente da certe cifre: ad esempio, negli ultimissimi anni si sono avuti in Italia nella sola materia delle misure alternative, 3.000 procedimenti di ammissione alla semilibertà e 1.250 di assegnazione al servizio sociale, in media, ogni anno (85). Questo significa circa 30 casi l'anno per esperto, e ogni caso un lavoro di mesi, di complessità e responsabilità assai elevate. E naturalmente, le misure alternative non sono che uno dei tanti campi di intervento.

Il problema del rapporto numerico non esaurisce, naturalmente, il quadro delle difficoltà con cui si devono confrontare gli esperti: un punto di fondamentale (e sopranazionale) importanza riguarda la contraddizione tra detenzione nel carcere e trattamento rieducativo. Non si tratta qui soltanto della antinomia teorica tra la segregazione e la afflizione, connesse necessariamente alla pena del carcere, e il concetto di rieducazione (86), ma degli innumerevoli ostacoli che il carcere — struttura destinata soprattutto a realizzare l'obiettivo di una disciplina repressiva (87) — pone concretamente sulla strada della rieducazione. Tutta una serie di privazioni sostanziali sono inse-

(85) R. BREDA, *Italy*, in AA.VV., *Probation in Europe*, 's Hertogenbosh, The European Assembly for Probation and After-Care, 1981, pag. 186.

(86) Si veda E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, op. cit., pag. 94; A. BARATTA, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Bologna, Il Mulino, 1982, pag. 188.

(87) In questo senso, G. VASSALLI, *Prefazione*, in G. DI GENNARO, M. BONOMO, R. BREDA, *Ordinamento Penitenziario*, op. cit., pag. X.

parabili dalla pena detentiva: la perdita di status, di indipendenza, di libertà di scelta, di responsabilità, di possesso di beni, di relazioni sociali (familiari, amicali, sessuali), e ancora, la perdita di interessi, la regressione psicologica e culturale, la crescita della frustrazione, congiurano tutte contro il successo del tentativo di rieducazione cui dovrebbe dare il suo contributo essenziale l'esperto. Ma non è tutto qui: si tratta anche dei già nominati problemi del contagio criminale e dell'etichettamento negativo; si tratta della estrema difficoltà a realizzare, all'interno della istituzione detentiva, strutture efficaci per l'addestramento al lavoro dei reclusi (88) e per la loro istruzione (89), aspetti non surrogabili di qualsiasi trattamento rieducativo. Riemerge insomma qui quella contraddizione tra le prospettive della rieducazione, espresse a livello formale, e la realtà di strutture materiali e organizzative che ostacolano l'applicazione di quelle.

Ma, a parte questi problemi già sufficientemente noti (90) e per i quali non vi è qui comunque lo spazio per una trattazione specifica, altri ostacoli di importanza solo apparentemente minore si contrappongono all'opera degli esperti all'interno della struttura detentiva « classica ». Intendiamo riferirci ad aspetti specifici — che sfuggono a chi non conosce bene il carcere dall'interno — come gli intralci costituiti dai controlli continui, dagli orari inderogabili dei pasti, dei colloqui con i familiari e i legali, delle cure mediche, dalla « semplice » necessità di dovere spostare il detenuto da un punto all'altro dell'istituto (anche se solo all'interno della stessa sezione), con relativa apertura e chiusura di celle, cancelli, ecc. soltanto per avere un colloquio, dalla necessità di dovere costantemente utilizzare — anche per le minime cose che riguardano i rapporti tra esperto e detenuti — il *trait-d'union* costituito dal per-

(88) Sul tema, L. RADZINOWICZ, J. KING, *The Growth of Crime*, op. cit., pag. 283 e segg.

(89) L'istruzione tende a costituire concretamente, nell'ambiente penitenziario, più un privilegio che un diritto: G. PLAYFAIR, *The Punitive Obsession*, op. cit., pag. 213 e segg.

(90) In materia di istruzione, si veda, ad esempio, E. FASSONE, *Religione e istruzione*, in V. GREVI (a cura di), *Diritti dei detenuti*, ecc., op. cit., pag. 133 e segg.; tra le molte opere sul lavoro, ad esempio, i vari interventi su questo tema in AA.VV., *Carcere e società*, Venezia, Marsilio, 1976.

sonale di custodia e, più in alto, dalla Direzione, con tutta la problematica delle *domandine*, permessi, consensi di fatto e autorizzazioni scritte, disponibilità o meno di personale, collaborazione spontanea o meno.

A tutti questi ostacoli, di natura *soltanto* pratica, ma tuttavia sufficienti a paralizzare qualsiasi istanza teorica, si deve aggiungere la realtà negativa del sovraffollamento. La riforma è stata « pensata » prevedendo, per i trattamenti rieducativi, un carcere meno affollato. La realtà attuale, in conseguenza sia della mancata entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale che avrebbe dovuto ridurre il ricorso alla pena della carcerazione, sia del noto fenomeno della crescita diffusa della criminalità, sia del mancato intervento di rinnovamento delle strutture penitenziarie, è invece costituita dal sovraffollamento e dalla mancanza di spazi agibili. Questo non significa semplicemente pesante aggravamento del problema del contagio criminale, ma anche mancanza di spazi per ipotesi specifiche di trattamento, per attività educative, lavorative, di cura, di tempo libero, per nuove differenziazioni nei sistemi di aggregazione dei detenuti: in una parola, per ogni intervento di trattamento in cui si preveda l'impiego di esperti. Mancanza di spazi agibili significa anche, *last but not least*, il problema spiacevolmente concreto di dove collocare fisicamente gli esperti, con soluzioni tipicamente « arrangiate » che non soddisfano, in genere, le necessità di tranquillità, riservatezza, sicurezza, stabilità, di una attività così delicata: anche in questo caso, « banali » problemi pratici sono in grado di esaurire qualsiasi impulso teorico.

Altro delicato punto *dolens* è costituito dai rapporti con il personale di custodia. Innanzitutto, è ben difficile che gli esperti — non soggetti a orari pesanti, relativamente svincolati da obblighi di regolamento e comunque da un sistema gerarchico — possano come categoria ispirare simpatia al personale di custodia. Ma, a prescindere da questo aspetto, gli esperti indubbiamente rappresentano il tentativo di mettere in discussione quell'universo organizzativo-culturale di tipo militare e i relativi modelli di interazione tra agenti e detenuti che fanno parte della tradizione carceraria e costituiscono normalmente lo schema di riferimento interiorizzato da chi opera nel carcere. Compito dell'esperto è quello di introdurre tecniche

di trattamento, di sindacare vecchie abitudini, al fine di migliorare l'efficienza del sistema. Ma ogni modifica implica necessariamente una alterazione di una condizione precedente che — per la tendenza delle cose umane — è quasi sempre di equilibrio. L'esperto si trova così a turbare equilibri in un ambiente che è tutto teso alla realizzazione di equilibri (91): la conseguenza normale di questa turbativa è il risentimento del personale di custodia.

D'altra parte, è ben difficile portare avanti innovazioni riuscendo contemporaneamente a tenere tutto tranquillo e sotto controllo. E' anzi assai facile che avvenga il contrario: un colloquio tra esperto e detenuto può essere, ad esempio, l'occasione per quest'ultimo di manifestare in modo esplicito il suo risentimento verso l'istituzione, creando così « grane » che molti preferirebbero evitare a tutti i costi; il mettere in dubbio, ad esempio, da parte dell'esperto, l'opportunità dell'uso della forza fisica da parte del personale di custodia per sedare comportamenti che potrebbero benissimo essere controllati con l'uso delle sanzioni disciplinari o penali — abitudine assai diffusa nel « carcerario », e del resto considerata « normale » nella sottocultura di gran parte dei detenuti, che è comunque intrisa di violenza — appare ad una gran parte del personale un inaccettabile tentativo di castrazione dei « necessari » strumenti di controllo all'interno del carcere, con conseguente senso di ostilità verso l'esperto e la « rieducazione » che questo impersona da parte degli agenti e non raramente degli stessi detenuti (92).

La stessa prospettiva della rieducazione, di cui il ruolo dell'esperto è un prodotto, tende assai di frequente a cozzare contro il modello « classico » di gestione dell'istituzione da parte del personale di custodia, modello ruotante intorno ai prin-

(91) In questo senso, D. R. CRESSEY, *Sources of Resistance to Innovation in Corrections*, in R. M. CARTER, D. GLASER, L. T. WILKINS (eds.), *Correctional Institutions*, Philadelphia, Lippincott Co., 1977, pagg. 500-501.

(92) Per ragioni culturali e anche per mere ragioni giudiziarie in quanto le percosse ricevute giustificano agli occhi del detenuto violento le violenze che egli fa agli altri, e gli consentono spesso di evitare l'applicazione di misure penali e disciplinari per le infrazioni di cui si è reso responsabile, poiché l'abuso della forza fisica sostituisce sovente il ricorso alle misure formali.

cipi dell'ordine, della disciplina, del rispetto della volontà dei superiori. Il risultato è appunto l'ostilità nei confronti dell'innovatore e delle tecniche relative: l'esperto può essere facilmente percepito dal personale di custodia come un « alleato » dei detenuti e un nemico della sicurezza interna e indirettamente della stessa società costituita; contemporaneamente, quasi ogni rapporto di collaborazione tra esperto e personale di custodia viene percepito dalla maggioranza dei detenuti « sottoculturali » come la prova della sua sempre sospettata attività di spia e « servo del sistema ». I più benevoli dei detenuti si limiteranno invece, nel dubbio, a tentare di utilizzarlo come un *utile idiota*, adatto a procurare favori personali e a rompere comunque la pressione della disciplina del carcere.

Stretto tra queste due Scilla e Cariddi, l'operato dell'esperto si trova quindi pesantemente condizionato: in particolare, le difficoltà del rapporto con il personale di custodia, che *naturaliter* discendono dal suo ruolo — e che possono essere parzialmente superate solo da persone dotate di capacità notevoli nei rapporti umani — influenzano grandemente il senso e i risultati della sua attività. L'organizzazione e la cultura del personale di custodia limitano *rebus sic stantibus*, tutta la portata della prospettiva della rieducazione. D'altra parte, difficilmente potrebbe essere diversamente: si pensi, per comprendere la situazione, che il tempo che un detenuto può passare a contatto con l'esperto è di poche ore l'anno, mentre lo stesso detenuto passa con il personale di custodia quasi tutto il tempo della detenzione, rimanendo quindi molto più influenzato, di regola, dal trattamento applicato dallo stesso personale.

Da questa *impasse* non si esce se non si sceglie tra due strade: o una riqualificazione in termini professionali del corpo degli agenti di custodia, in modo da potere fare gestire direttamente ad essi — sia pure sotto il controllo di esperti del trattamento — il grosso delle attività rivolte alla rieducazione, lasciando agli esperti soltanto i compiti di osservazione iniziale, di formulazione di un programma di trattamento, di correzione e valutazione di questo, nonché di intervento diretto in casi di particolare problematicità; oppure una restrizione rigida delle attività degli agenti ai compiti di pura custodia, senza alcuna possibilità di interferenza in ciò che riguarda gli aspetti del trattamento. La seconda soluzione ha il vantaggio di presentare

marginetti netti, una applicabilità più rigida: è la soluzione scelta dai Paesi più avanzati nello studio dell'organizzazione del trattamento (93); ma naturalmente implica costi molto alti, per la necessità di impiegare un numero elevato di esperti, e presuppone comunque anche una precisa volontà di stabilire in modo limpido e poi di fare osservare, senza tentennamenti, le competenze dei diversi operatori, il che costituisce una speranza probabilmente oggi anacronistica. La prima soluzione implica tempi lunghi, per la necessità di una riqualificazione professionale, ma costi minori: ha il vantaggio di evitare una emarginazione, negativa anche psicologicamente, del personale di custodia dalle attività di trattamento, e sarebbe una meritata risposta a quanti, tra gli agenti, si sono in tutti questi anni impegnati con onestà, passione e sacrificio nel trattamento dei detenuti, chiedendo contemporaneamente una riqualificazione, ben consapevoli dell'importanza e delle difficoltà del lavoro che hanno scelto di fare.

Quello che è certo è che nessun mutamento effettivo può intervenire nella prospettiva della rieducazione senza che si risolva il problema del ruolo degli agenti (94), e la mancata riforma dell'organizzazione del corpo degli agenti è senz'altro tra le cause di questa condizione di paralisi. Permanendo lo *status quo* è inevitabile una burocratizzazione del ruolo degli esperti, fenomeno peraltro già in atto. Questo perché la incertezza della posizione degli agenti di custodia rispetto alla prospettiva della rieducazione, gli ostacoli a questa posti dalle caratteristiche della istituzione, da una parte, e la presenza innovatrice, e pertanto creatrice di squilibri, degli esperti dall'altra, producono una condizione di insicurezza nella struttura detentiva e quindi un'ansia sociale che va in qualche modo controllata. Il mezzo di controllo più congeniale alla struttura è costituito dalla burocratizzazione del ruolo perturbatore degli esperti, attraverso una *ritualizzazione* della loro attività, ottenuta ponendo una enfasi straordinaria sulle norme procedurali e trascurando contemporaneamente il problema del raggiungimento

(93) M. E. WOLFGANG, *Prisons: Present and Possible*, op. cit., pag. 10.

(94) In questo senso, R. TORTORICI, *Strutture e personale: due nodi irrisolti*, in Magistratura Democratica, *Il carcere dopo le riforme*, Milano, Feltrinelli, 1979, pag. 111.

della finalità essenziale, che è quella della rieducazione (95). In conformità con questo processo, i rapporti tra esperto e detenuto, e più in generale, tutta la attività dell'esperto nella prospettiva della rieducazione, tendono ad essere paralizzati dalla ragnatela delle *domandine* (il primo termine italiano che probabilmente gli stranieri imparano in carcere), dei permessi, delle autorizzazioni formali, delle verbalizzazioni degli interventi, della registrazione cronologica dei medesimi (96), mentre pochi sembrano ricordare il fine di tutta l'attività di trattamento, cioè il recupero sociale del detenuto. E' significativo notare, in questo oblio di tutto il senso stesso del recupero sociale, che non raramente i due aspetti *osservazione-trattamento* risultano, nella realtà dei fatti, scissi, lasciando lo spazio per una *osservazione* burocratizzata (97) che si esaurisce in sé, senza dare luogo a nulla altro che un *trattamento di carta*, rappresentato da indicazioni e ipotesi di trattamento a cui segue assai poco, se non addirittura il silenzio.

La stessa finalità del recupero sociale sembra subire il peso di valutazioni *sui generis* da parte di non poche Sezioni di sorveglianza nella fase di decisione sull'opportunità della concessione di misure alternative alla detenzione. Come si è già accennato, vi sono casi in cui i risultati dell'osservazione della personalità — su cui dovrebbe basarsi la decisione della Sezione (98) — vengono trascurati o interpretati in modo elastico a favore di una decisione già presa evidentemente sulla base di altri parametri. Si deve riconoscere, per essere oggettivi, che fino al 1979 le Sezioni hanno dovuto prendere le loro decisioni senza potere contare sui dati dell'osservazione della personalità, in quanto questa non veniva svolta per mancanza di gran parte del personale addetto — e in particolare di esperti — o veniva mutilata e successivamente arbitrariamente condensata in formule stereotipe, che di poco si discostavano dal semplice giu-

(95) Il meccanismo in questione non è che un aspetto di quel generale adattamento c. d. *ritualistico*: R. K. MERTON, *Social Theory and Social Structure*, New York, The Free press, 1968 (1^a ed. 1949); trad. it. *Teoria e struttura sociale*, Bologna, Il Mulino, 1970, pagg. 328-333 e 403 e segg.

(96) Ogni intervento dovrebbe essere registrato con indicazione della durata oraria dello stesso.

(97) Su questo punto, T. BANDINI, U. GATTI, «La crisi dell'ideologia del trattamento», in *Rassegna di Criminologia*, 1979, n. 1, pag. 6.

(98) Art. 47 ord. penit.

dizio sulla regolarità della condotta (99). Inoltre, vi è da dire che, anche posteriormente al 1979, non dappertutto e non sempre sono state svolte osservazioni della personalità sufficientemente ampie e corrette scientificamente. E questo per la scarsità di personale specializzato — comunque sempre numericamente insufficiente rispetto ai compiti da svolgere; e talvolta anche per atteggiamenti pregiudiziali di alcuni operatori, indiscriminatamente favorevoli alla concessione della misura alternativa e pertanto poco inclini ad una valutazione scientifica della vasta problematica della risocializzazione e della pericolosità sociale.

Ma, tutto ciò non toglie che anche posteriormente all'ingresso nel carcere di personale specializzato nell'osservazione scientifica del detenuto, e in presenza di relazione di équipe che sembrano essere articolate e oggettive, vi sono casi in cui le decisioni delle Sezioni si distaccano dal senso dei risultati della osservazione. Il fatto è che l'atteggiamento culturale che risulta proprio, in genere, delle Sezioni, — malgrado la presenza di « esperti » all'interno di esse — è quello tipico del giurista, al quale l'ipotesi della rieducazione in condizioni non detentive e il trattamento connesso appaiono come una misura *soffice* rispetto alla pura e semplice detenzione, il che, se si vede bene, non corrisponde assolutamente alla realtà, in molti dei casi concreti. L'atteggiamento tipico del giurista consiste nella focalizzazione soprattutto degli aspetti di deterrenza, prevenzione e riabilitazione, usando il concetto di retribuzione morale come limite per il tutto (100): come si può ricavare anche da ricerche specifiche (101), vi è una tendenza a privilegiare in modo formale elementi come i precedenti penali, la recidiva, il risarcimento alla vittima, la motivazione della sen-

(99) Si veda Consiglio Superiore della Magistratura, *Diritto penitenziario e misure alternative*, Roma, 1979, e in particolare S. GIANGRECO, *La disciplina normativa del trattamento individualizzato del detenuto*, pag. 122; E. BRUTI LIBERATI, *Osservazioni sulla esperienza di questi primi anni di applicazione*, pag. 153.

(100) H. JONES, *Punishment or Correction*, in H. JONES (ed.), *Society against Crime*, op. cit., pag. 39.

(101) AA.VV., *Ricerca comparativa su un campione di ordinanze emesse dalla Sezione di sorveglianza di Roma e su un campione di relazioni d'équipe redatte dagli operatori dell'Istituto di Rebibbia («Nuovo Complesso») nel biennio 1979-'81: confronti metodologici e analisi delle motivazioni*, Roma, mimeo, 1982.

tenza di condanna, la « buona condotta » (valutata in senso restrittivo alla luce della presenza o meno di rapporti disciplinari).

Vi è pertanto una intrinseca dequalificazione dei contributi di tipo diverso forniti dalla équipe: in particolare, di quelli che dovrebbero essere campo specifico degli esperti. La dequalificazione riguarda sia le discipline psicologiche, in grado di fornire un quadro della personalità del soggetto, specialmente nei suoi rapporti con la realtà esterna, sia, e questo è più grave ancora, le discipline criminologiche-sociologiche, in grado di fornire un quadro dei problemi di socializzazione del soggetto, della sua capacità di reintegrazione sociale, nonché della sua pericolosità sociale e della probabilità di recidiva — utilizzando tra l'altro anche gli elementi *giuridico-penalistici* prima indicati, ma sulla base diversa della conoscenza scientifica dei rapporti che possono intercorrere tra questi elementi e le possibilità di risocializzazione del soggetto (102), e non già sulla base di valutazione etico-retributive.

Difficoltà e incongruenze nel rapporto tra giudici ed esperti non sono peraltro limitate alla decisione sulle misure alternative. Si può dire anzi che proprio nel rapporto, in generale, con la magistratura la figura degli esperti si mostra in tutta la fragilità e la inadeguatezza della sua giovane storia. Alla radice di questa condizione vi è senz'altro il mancato collegamento tra la attività degli esperti e quella dei giudici. La legge della riforma ha tentato di introdurre profonde modificazioni nell'intera materia del trattamento; ma la sua portata era già in partenza limitata al « penitenziario ». La debolezza dell'intera nuova costruzione risiede proprio nella debolezza del collegamento tra il « carcerario » e la realtà circostante, intesa questa ultima sia come società generale, sia come specifiche strutture quali la struttura giudiziaria. Si deve dare atto alla riforma del fatto che con essa si è tentato di spezzare l'isolamen-

(102) Sul fondamentale problema della predizione del comportamento antisociale, si veda, ad esempio, H. MANNHEIM, L. T. WILKINS, *Prediction Methods in Relation to Borstal Training*, London, H.M.S.O., 1955; Home Office Research Study, *Parole in England and Wales*, London, H.M.S.O., 1976; in chiave critica sull'efficienza delle tecniche predittive, si veda, per un confronto, D. F. GREENBERG, «The Incapacitative Effect of Imprisonment; Some Estimates», in *Law & Society Review*, 1975, n. 9, in particolare pagg. 542-549.

to del «carcerario»: le misure alternative, l'articolo 17 ord. penit. (partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa), la stessa figura degli esperti, stanno a dimostrare questa volontà. Ma tale volontà, si è scontrata con la realtà costituita dal fatto dell'isolamento fisico, culturale e sociale del «carcerario», dal principio della differenziazione burocratica delle competenze, e nel caso specifico, anche, se non soprattutto, dal principio della autonomia della magistratura, inteso in un senso formale-restrittivo.

In conseguenza di ciò, per quanto riguarda i rapporti esperti-magistratura, si è verificato che al di fuori dei casi previsti di collaborazione con la Sezione di sorveglianza per la applicazione delle misure alternative, le attività del giudice — e in particolare quelle in sede di giudizio penale — rimangono quasi sempre prive dell'apporto che potrebbe ora finalmente venire dalla collaborazione con il nuovo personale specializzato previsto dalla riforma. La debolezza del rapporto magistratura-esperti appare in tutta la gravità dei problemi che pone in una serie assai lunga di situazioni: attraverso il contatto con il detenuto, l'esperto può, ad esempio, giungere fondatamente alla conclusione che ad un determinato soggetto in attesa di giudizio sarebbe opportuno concedere, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena, che un altro dovrebbe essere trattato con una misura di sicurezza come ad esempio la casa di cura e di custodia, che un altro detenuto ha beneficiato di una compiacente perizia di ufficio che ha accertato condizioni del tutto inesistenti, che un ultimo, infine, sta per ottenere una liberazione condizionale a cui non è connesso un trattamento esterno quale si ritiene necessario per le caratteristiche del soggetto.

In tutti questi casi, e in tanti altri ancora che non è possibile numerare per motivi di spazio, non sono previsti canali attraverso i quali l'esperienza dello specialista possa confluire in una decisione della magistratura più consona alle specifiche esigenze che presenta il caso concreto: il contributo che l'esperto sarebbe in grado di dare ad una efficace ed umana gestione del controllo sociale, viene ad essere ingabbiato ed eroso dagli stretti limiti del «carcerario», in mancanza di una regolare forma di collaborazione con la magistratura, e in mancanza anche di una previsione di canali di comunicazione con l'esterno.

Questo quadro, già non roseo, di problematiche relative all'operato degli esperti, è stato ulteriormente oscurato dai nuovi problemi di sicurezza. La nota crescita della criminalità, e in particolare l'aumento di delitti con un particolare potere di *shock* sulla opinione pubblica, come le rapine a mano armata e i sequestri di persona a scopo di estorsione (questi ultimi frequenti in particolare in Italia), la diffusione e la maggiore efferatezza di atti di terrorismo (frequenti, in Europa, non solo in Italia ma anche in Germania, Spagna, Ulster), l'aumento delle evasioni dal carcere e la facilità con cui sembrava ci si potesse sottrarre alla pena detentiva, un generale clima di c. d. « riflusso » rispetto alla ondata libertaria del 1968, hanno costituito le premesse per la enfattizzazione della finalità della *sicurezza* negli istituti, in funzione interna (come difesa della sicurezza dei singoli detenuti e degli operatori penitenziari), ma soprattutto in funzione esterna (difesa della società in generale, attraverso l'effettiva esecuzione della pena detentiva). Tutto ciò ha prodotto l'aggravamento netto di quella contraddizione — di cui si è qui già discusso — tra lo stato di detenzione e il trattamento rieducativo, contraddizione la cui normale vittima è la stessa finalità della rieducazione.

Non è che in precedenza il fine della rieducazione avesse la priorità rispetto a quella della sicurezza: è anzi certamente vero il contrario, e vi sono ragioni per questo. Il problema del reinserimento dei detenuti nella società, pur avendo una importanza fondamentale per la società stessa, non è un tema che trova molte persone interessate ad esso. I più diretti interessati, i detenuti, rappresentano una minoranza priva di peso politico e culturale; gli studiosi di problemi del controllo sociale e gli stessi operatori penitenziari costituiscono entità numeriche di scarsa rilevanza, con una sfera di influenza che di regola non si estende molto più in là, rispettivamente, dei circoli accademici e dell'ambiente penitenziario. La massa dei cittadini non è interessata ai problemi della rieducazione e mostra su questo tema l'atteggiamento di rigida repressività che viene usato normalmente nei confronti degli argomenti sociali spiacevoli.

Ma, contemporaneamente, qualsiasi cittadino benpensante ha molto a cuore i problemi della « sicurezza » e si sente personalmente messo in pericolo ad ogni notizia di evasione; la

stampa a grande diffusione e in generale tutti i mass-media seguono e al tempo stesso amplificano questo atteggiamento del pubblico, soffiando sul fuoco del pericolo costituito dalle rivolte carcerarie e dalle evasioni. Quasi nessuno sembra rendersi conto che il danno sociale provocato da un detenuto che evade è minimo se confrontato con il danno provocato dalla massa dei detenuti che non evadono ma ricominciano a commettere reati non appena rimessi in libertà. Da questa fondamentale illogicità deriva gran parte della priorità che il principio della « sicurezza » ha conquistato nei confronti del principio della rieducazione. I politici che si occupano di questi problemi tengono bene a mente che gli elettori potrebbero chiedere loro conto delle *défaillances* del sistema « sicurezza » (103) — e questo in particolare quanto la popolazione si sente insicura di fronte ai fenomeni dell'aumento della criminalità comune e del terrorismo, come avviene oggi — mentre molto difficilmente essi verranno accusati di non avere creato un buon sistema per la rieducazione del detenuto, perché l'uomo della strada non si interessa di rieducazione. Queste considerazioni partono dall'alto e si diffondono per tutta la struttura penitenziaria: l'ultimo anello della catena — ma certamente non il meno importante — l'agente di custodia, sa bene che nessuno gli chiederà ragione del fatto di non essersi impegnato nell'opera di rieducazione, mentre l'evasione di un detenuto o un incidente nel carcere significano subito provvedimenti contro di lui, spesso anche in mancanza di una sua responsabilità soggettiva. E' pertanto « logico » che tutta la struttura penitenziaria ruoti intorno al principio della sicurezza e non intorno a quello della rieducazione.

Se così già stavano le cose, il nuovo giro di vite in materia di sicurezza non è che l'appesantimento di una già nota, marcata tendenza a mettere da parte la finalità del reinserimento tutte le volte che sembra esserci all'orizzonte il fumo di un eventuale problema di sicurezza. Si assiste, quindi, ad una ul-

(103) G. SCARDACCIONE mette in rilievo la differenza tra gli obiettivi dei politici e quelli degli esperti: «Una valutazione critica del trattamento penitenziario», ecc., in *Quad. Crim. Clin.*, 1978, n. 4, pag. 447.

teriore restrizione della ipotesi del trattamento (104), in una prospettiva in cui l'interesse alla sicurezza, come effettiva esecuzione della pena detentiva, si trasforma in esaltazione del principio della detenzione pura e semplice. La sicurezza detentiva, invece di essere percepita come eventuale condizione pregiudiziale per il trattamento di soggetti che non sarebbe possibile trattare al di fuori di un istituto, viene nei fatti a costituire la vera finalità del sistema in un numero non indifferente di casi, e soprattutto nei confronti dei detenuti sottoposti a particolari misure di controllo nelle « carceri speciali ».

In queste condizioni, gli ostacoli all'operato degli esperti che provengono dalla istituzione detentiva e in particolare tutte le privazioni sostanziali connesse con la detenzione — di cui si è già detto — vengono amplificati, fino ai massimi termini, a tutto danno della ipotesi della rieducazione. Quest'ultima sembra ritornare ad essere finalità accessoria, perseguibile solo dopo avere garantito le esigenze di una logica che — dietro l'esile schermo del principio di *difesa sociale* — risulta essere soltanto retributiva, in quanto mette da parte quel concetto di trattamento che è stato sempre legato a quello di *difesa sociale*, fin dall'origine di quest'ultimo.

All'interno di una tendenza internazionale che prevede lo sviluppo di istituti di « massima sicurezza » e, contemporaneamente, il trattamento in libertà di fasce crescenti di infrattori marginali, precedentemente destinati al carcere (105), l'enfaticizzazione della « sicurezza » ha trovato in Italia sempre maggiore

(104) In tema di contraddizione tra sicurezza e trattamento, si veda T. PADOVANI, *Ordine e sicurezza negli istituti penitenziari: un'evasione dalla legalità*, in V. GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, op. cit., pagg. 285-287; E. DOLCINI, *La rieducazione del condannato tra mito e realtà*, ivi, che riporta esperienze di altri Paesi e soprattutto della Germania; S. E. HALL WILLIAMS, *The English Penal System in Transition*, London, Butterworths, 1970, pag. 93 e segg., sull'esperienza britannica e degli Stati Uniti; Radzinowicz Committee, *Report on the Regime for Long-term Prisoners in Conditions of Maximum Security*, London, H.M.S.O., 1968.

(105) M. PAVARINI, *Introduzione a... La criminologia*, Firenze, Le Monnier, 1980, pag. 67 e segg.; questa tendenza non deve tuttavia essere sopravvalutata: si noti che, ad esempio, i detenuti sottoposti alla « massima sicurezza » sono in Italia solo una piccola frazione (non facilmente accertabile, ma stimabile intorno al 3%, approssimativamente, della popolazione carceraria). Proporzioni in genere simili valgono anche per gli altri Paesi occidentali.

spazio attraverso il prolungamento dei termini massimi di carcerazione preventiva (106) (più consoni ad una qualsiasi *Repubblica delle banane* che alla c. d. *culla del diritto*), la mutilazione dell'istituto dei permessi (107) che ha praticamente eliminato un assai interessante strumento di risocializzazione (108), la creazione dei carceri di massima sicurezza (109), e infine la «normalizzazione» (110) della utilizzazione della sospensione delle regole di trattamento prevista soltanto per gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza (art. 90 ord. penit.).

E' soprattutto con l'istituto del carcere di sicurezza e con l'applicazione «diffusa» dell'art. 90, che l'ipotesi della rieducazione e il connesso operato degli esperti vengono resi incongrui e comunque sterili, attraverso la limitazione drastica dei rapporti con l'esterno, la riduzione al minimo dei beni detenibili o utilizzabili, la negazione della quasi totalità delle opportunità di trattamento all'interno dello stesso istituto. Si viene così a creare una differenziazione negli istituti, non già in funzione attiva di un trattamento differenziato a seconda delle necessità dell'utente, ma in funzione passiva, di sicurezza verso l'esterno (111).

Quella che era senz'altro una lacuna della riforma del 1975, e cioè la carenza di una adeguata previsione di istituti differenziati per una maggiore efficacia del trattamento (112), è stata quindi riempita con la costituzione di strutture aventi finalità antagonistiche rispetto allo stesso trattamento. L'intervento de-

(106) D. L. 11 aprile 1974, n. 99.

(107) L. 20 luglio 1977, n. 450.

(108) Sul tema, si veda I. CAPPELLI, *Il carcere controriformato*, in Magistratura Democratica, *Il carcere dopo le riforme*, op. cit.; E. D'ANGELO, *La disciplina dei permessi*, in V. GREVI (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, op. cit.

(109) D.M. 4 maggio 1977: si veda T. PADOVANI, *Ordine e sicurezza negli istituti penitenziari*, op. cit.

(110) «Normalizzazione» sempre comunque limitata a fasce ristrette della popolazione carceraria: si veda nota 105.

(111) La finalità di sicurezza *interna* (a vantaggio, cioè, dei detenuti e degli operatori) pure prevista, rimane soltanto come fine teorico, in quanto il carcere di sicurezza non solo non è sicuro, come dimostrano i fatti, ma non potrebbe esserlo per le tensioni che crea con le sue caratteristiche.

(112) Carenza tuttavia probabilmente originata da comprensibili motivazioni storico-culturali, che spingevano a differenziarsi dalle dettagliate previsioni della legislazione del periodo fascista.

gli esperti, e in generale di tutto il personale addetto al trattamento, potrebbe invece chiaramente avvantaggiarsi da una differenziazione degli istituti secondo le esigenze dei fini rieducativi. Una differenziazione che tenesse conto, ad esempio, dei parametri connessi con le necessità di : a) *soprattutto* un rafforzamento dell'io e della capacità del soggetto di autogestirsi; b) *soprattutto* una acquisizione di abilità lavorative e modelli culturali connessi; e) *soprattutto* una modificazione di aspetti sottoculturali di antisocialità, potrebbe essere di aiuto nell'opera di rieducazione (113). Le necessità della sicurezza potrebbero essere garantite da un sottosistema di differenti strutture (non prioritario quindi rispetto alla esigenza della rieducazione), spazianti dal *Day Centre* al carcere « sicuro », secondo la effettiva pericolosità sociale del soggetto.

Quanto detto finora, ed in particolare l'accento messo sulla figura dell'esperto come punta di diamante di una prospettiva rieducazionale, non significa assolutamente che non ci si ponga qui il problema dei pericoli che possono derivare da una gestione in termini *tecnocratici* della questione penitenziaria. La prospettiva del trattamento di rieducazione può distogliere l'attenzione dalla realtà *a monte* costituita da differenziazioni — basate sulle caratteristiche economiche, sociali e culturali dei diversi strati sociali — che esistono nelle previsioni della legge, nell'operato della polizia e della magistratura, e che comportano svantaggi per le classi inferiori (114) e aumentano notevolmente la probabilità per individui provenienti da queste classi di finire in carcere (115) ed essere « trattati ». Rischi più gravi potrebbero essere però costituiti da un trattamento rivolto a realizzare una integrazione secondo il modello della

(113) Naturalmente, con la possibilità di ricevere il trattamento, se necessario, in più di una struttura differenziata. Si confronti con L. E. OHLIN, *Organizational Reform in Correctional Agencies*, in D. GLASER (ed.), *Handbook of Criminology*, Chicago, Rand McNally, 1974.

(114) Particolarmente convinti su questo punto, T. BANDINI, U. GATTI, «Limiti e contraddizioni dell'opera del criminologo clinico nell'attuale sistema penitenziario italiano», in questa *Rivista* 1980, n. 1-2, pag. 167.

(115) L. M. SOLIVETTI, «Differenze di classe sociale tra condannati in sede penale ed entrati in carcere», in *Rass. St. Penit.* 1974, n. VI; A. BARATTA, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, op. cit., pag. 178 e segg.

classe dominante, soprattutto in presenza di una contemporanea tendenza ad una generale riduzione delle garanzie giuridiche del cittadino detenuto.

Tuttavia, ad un esame più approfondito, questi rischi sembrano risultare ridimensionati. A coloro che dogmaticamente vedono nel trattamento di rieducazione e nella connessa attività degli esperti niente altro che il tentativo, placcato di *nuova scientificità*, di una coartazione verso l'ideologia della attuale classe dominante, sarebbe troppo facile controbattere che l'ideologia che appare addirittura evidente nelle loro opere presuppone semplicemente l'eterna sostituzione delle élites rilevata da PARETO, e più in particolare l'avvento di un'altra classe dominante, all'interno di un *quadro* ben più totalitario (non solo in termini ideologici ma anche politici e sociali) di controllo sociale e di rieducazione (116) rispetto a quelli realizzati nelle società pluraliste.

Si deve notare, a questo proposito, che la legislazione italiana, in questo sempre erede puntuale della Scuola classica, non solo pone limiti al trattamento in nome dei diritti inalienabili del singolo, attraverso l'art. 27 Cost. (le pene «non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità»: e quello che vale per le pene, vale a maggiore ragione per il trattamento rieducativo), l'ancora più specifico art. 1, comma 1° dell'ord. penit. («il trattamento... deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona»), ma subordina l'applicazione del trattamento rieducativo (con la sola eccezione dell'elemento *lavoro*) all'accettazione da parte dello stesso condannato (117), essendo l'intero spirito della riforma, e tutta la tradizione giuridica italiana, contrari all'idea di un trattamento «obbligatorio» (118).

Certo, può sembrare illogico parlare di non-obbligatorietà

(116) In questo senso, G. R. NEWMAN, «Scomparsa della criminalità? Una critica della "Nuova Criminologia"», in questa *Rivista* 1980, n. 3-4, pagg. 519-520. Della presunta maggiore *moralità* sociale del *quadro* sopra nominato non sembra, d'altra parte, che siano state date prove convincenti.

(117) Si veda art. 13, ultimo comma, ord. penit.

(118) A. MALINVERNI sottolinea l'antagonismo tra obbligatorietà e dignità della persona: «Esecuzione della pena detentiva e diritti dell'individuo», in *Indice penale*, 1973, in part. pagg. 21-22.

quando il prezzo di una scelta « diversa » è il rimanere nel carcere per un periodo più lungo o non beneficiare di particolari facilitazioni... ma una società non può comunque prescindere da una valutazione del concreto rispetto di norme fondamentali da parte dei suoi aderenti, e da un intervento a fini correttivi, pena la disgregazione delle stesse caratteristiche di socialità. La risposta significativa ai timori di ideologizzazione del trattamento applicato dagli esperti consiste nel sottolineare gli spazi, senz'altro esistenti, entro cui può essere gestito un trattamento non orientato alla repressione di determinati strati sociali, ma alla produzione comunque di un reinserimento (non si potrebbe prescindere da questo) alla luce dei valori catalizzati a livello di grandissima maggioranza nel periodo storico in oggetto (119) — quali i valori espressi dalla Costituzione — favorendo contemporaneamente la crescita di una coscienza critica capace di produrre un orientamento libero del soggetto in termini culturali. Non risulta che esperti e altri operatori del trattamento — tranne casi particolari — si siano distaccati da questi principi.

Più sottile può apparire la questione, peraltro connessa con la precedente, della possibilità di una riduzione delle garanzie dell'individuo. La utilizzazione di personale scientificamente qualificato, nel quadro della prospettiva del trattamento rieducativo, potrebbe dare luogo a situazioni tutt'altro che vantaggiose per l'autore di comportamenti antisociali. La concezione rieducativa, in quanto appunto non-retributiva, spezza il principio classico della stretta dipendenza della pena dal reato, introducendo al posto di questo principi alternativi come il livello di risocializzazione raggiunto, la pericolosità del soggetto, ecc. Ciò vuol dire che ipotizzando, al limite, la completa abolizione del principio della dipendenza della pena dal reato, l'intervento dell'esperto potrebbe aprire le porte alla possibilità di limitare la libertà personale di un uomo per tutta la durata della

(119) E' importante rilevare come si tratti di valori che si riferiscono essenzialmente al significato e alla valutazione dei comportamenti sociali; d'altra parte, la grandissima maggioranza dei comportamenti ritenuti antisociali, e soprattutto quelli considerati più gravi, sono comportamenti valutati con una notevole stabilità nel tempo, «condannati dal senso morale della comunità e da cui ogni uomo sa, o si suppone che sappia, di doversi astenere»: M. GINSBERG, *On Justice in Society*, Harmondsworth, Penguin Books, 1965, pag. 164.

sua vita, sulla base dell'accertamento della sua elevata pericolosità sociale, senza che questi abbia neppure commesso un reato.

Certamente, l'ipotesi fatta è completamente al di fuori della realtà attuale, ma si deve comunque rilevare che il sistema di trattamento presente offre una maggiore elasticità degli strumenti di controllo sociale, ma anche una minore garanzia giuridica dei medesimi. E' opportuno ricordare, a questo proposito, che le peggiori violazioni dei diritti umani avvenute in questo secolo sono state realizzate all'interno di sistemi giuridici — come quello sovietico-stalinista o quello nazista — che accantonavano la garanzia della dipendenza della pena dal reato.

Tutto ciò va valutato con attenzione. Si deve però anche considerare che l'applicazione della concezione rieducativa, nei Paesi occidentali, costituisce un sistema non alternativo, ma parallelo e complementare rispetto a quello retributivo, con le sue garanzie formali, che ne dovrebbe risultare nettamente migliorato. L'utilizzazione di esperti del trattamento scientifico potrebbe dare luogo ad aberrazioni: ma la sola alternativa a questo è un ritorno alla concezione della stretta retributività della pena, con tutte le vecchie aberrazioni connesse. La stretta dipendenza della pena dal reato, equiparando astrattamente situazioni di fatto differentissime, colpisce in modo simile persone mosse alla violazione della legge da fattori sociali e personali opposti, sorvola sul problema dell'accertamento della pericolosità sociale: nelle carceri sono ancora oggi ristretti una massa di detenuti autori di comportamenti caratterizzati, intrinsecamente, da una modestissima antisocialità; persone che mostrano per lo più di avere un assai basso livello di pericolosità sociale (120). La loro presenza in carcere, contraria ad ogni buon senso di difesa sociale e di rieducazione, non è altro che l'esempio più chiaro della persistente dominanza e, contemporaneamente, degli effetti aberranti di una concezione

(120) Mentre la percentuale di soggetti di effettiva elevata pericolosità sociale può essere stimato approssimativamente intorno al 30% della popolazione carceraria, una percentuale almeno uguale è costituita da soggetti autori di reati minori, dotati di regola, tra l'altro, di assai scarsa pericolosità. Si confronti con i dati forniti da Home Office Research Unit, *H. O. Research Bulletin no. 5*, London, H.M.S.O., 1978.

retributiva. Quest'ultima non fa altro che anticipare al momento della sentenza la possibilità degli effetti perversi che potrebbero eventualmente verificarsi, per opera degli specialisti, nella prospettiva della rieducazione. La concezione retributiva offre, almeno sul piano teorico, un livello superiore di *certezza del diritto*, ma non è in grado assolutamente di offrire le opportunità di difesa sociale e, all'interno di questa, di stimolo alla risocializzazione del soggetto autore di reato che possono essere ottenute, nella prospettiva dell'applicazione del trattamento scientifico, da personale specializzato.

Considerato tutto ciò, sembra che all'interno di un ampio sistema di garanzia dei diritti del cittadino (121), quale quello in cui ci muoviamo, l'utilizzazione degli esperti, nel quadro della prospettiva rieducativa, possa più facilmente combattere vecchie disfunzioni piuttosto che crearne delle nuove.

Ma, ci si chiede, per tornare ad uno dei punti iniziali e fondamentali dell'intero problema, quanto può essere considerata valida l'ipotesi di una positività del trattamento rieducativo in termini di effettivo reinserimento del soggetto trattato nella comunità? Se questa positività fosse inesistente, l'opera dell'esperto (e tutta la prospettiva del trattamento) finirebbe per essere limitata a soli compiti di passiva difesa sociale, attraverso una differenziazione della durata e del tipo di intervento sull'autore del reato, in relazione alla sua pericolosità sociale accertata: cadrebbe l'ipotesi ben più ambiziosa di una difesa sociale attiva, in cui il trattamento rieducativo è contemporaneamente « recupero » sociale dell'autore del reato e protezione di tutti coloro che formano la società.

Il tema merita un'analisi più ampia di quella che è possibile dare in questa sede; si devono comunque sottolineare alcuni punti essenziali. Esistono diversi studi che concludono nel senso di una *non* diversa efficacia dei trattamenti rieducativi, in termini di recidivismo, rispetto alle classiche misure semplicemente punitive (122). Tuttavia, non si può parlare, sul-

(121) Si veda A. MALINVERNI, «Le misure alternative nel quadro delle sanzioni penali», in questa *Rivista* 1979, n. 3-4, pagg. 34-35.

(122) Per questi studi si veda D. LIPTON, R. MARTINSON, J. WILKS, *The Effectiveness of Correctional Treatment*, New York, Praeger, 1975; S. R. BRODY, *The Effectiveness of Sentencing*, London, H.M.S.O., 1976; A. MALINVERNI, *Aspetti di diritto comparato*, op. cit., pag. 354 e segg.

la sola base di questi dati, di una crisi generalizzata dei modelli rieducativi e del ruolo degli esperti del trattamento, e questo per diversi motivi: perché i dati che indicano in generale aumento di criminalità e alto recidivismo in Paesi che adottano politiche rieducative, non prendono di regola in considerazione il fatto che l'ipotesi di rieducazione coinvolge sempre una piccola parte dei detenuti anche nei Paesi più avanzati sotto questo profilo; perché il presunto fallimento delle ipotesi rieducative riguarda molto di più certi tipi di trattamento rispetto ad altri: in particolare, risultano dare risultati positivi molti trattamenti in condizioni non detentive (123), mentre i livelli più bassi di successo si sperimentano con forme molto vicine alla tradizionale pena restrittivo-afflittiva; perché i maggiori fallimenti sono venuti da ipotesi di trattamento su basi scientifiche « arretrate », come quelle relative a convinzioni post-lombrosiane sul collegamento tra delinquenza e « diversità » bio-psichiche, o da forme di indiscriminata e pertanto del tutto a-scientifica applicazione dei trattamenti rieducativi (124); perché, infine, quasi sempre i programmi di trattamento rieducativo e in primo luogo quelli applicati a soggetti detenuti, sono stati sostanzialmente paralizzati dalle note contraddizioni del *carcerario*, di cui si è qui detto: dalla scarsità di personale specializzato, di strutture, di spazi, dalla serie di privazioni sostanziali connesse alla condizione detentiva, dalle condizioni psicologiche e sociali (*contagio criminale*) proprie di una certa organizzazione detentiva, dalla « cultura » del carcere.

Quello che illogicamente è stato chiesto agli esperti e al concetto di rieducazione in sé, è stato un successo eclatante contro il recidivismo, che avrebbe dovuto essere raggiunto malgrado le condizioni obiettive del tutto contrarie all'ipotesi di rieducazione. Gli esperti e gli altri operatori del trattamento avrebbero dovuto dimostrare l'efficacia della rieducazione malgrado la persistenza di condizioni sostanzialmente molto più consone ad una pena retributivo-afflittiva. Del tutto illegittimamente si è poi concluso che, in mancanza di successi eclatanti,

(123) L. M. SOLIVETTI, *Controllo dell'antisocialità e trattamenti preventivi*, Milano, F. Angeli, 1981, in particolare pagg. 106-127.

(124) T. PALMER, *Correctional Intervention and Research*, Lexington, Lexington Books, 1978.

si doveva tornare a quel concetto di pena retributivo-afflittiva la cui sostanziale persistenza era stata causa dei mancati successi. La vicenda italiana dell'istituto dei permessi è, a questo proposito, esemplare. Partendo dal fatto che i permessi davano luogo in alcuni casi a delle fughe, se ne è dedotto che questo istituto — dalle importanti caratteristiche rieducative — era, più che inefficace, nocivo e il suo insuccesso mostrava l'inefficiacia dell'intera concezione rieducativa; questo, senza che fosse fatto praticamente nulla per eliminare gli ostacoli al funzionamento dell'istituto, senza che fosse predisposto un intervento degli esperti al fine di stabilire, ad esempio, la pericolosità sociale e l'indice di rischio per ciascuno dei candidati alla misura. In presenza di questo modo di procedere e di queste realtà strutturali, anche la esistenza di un significativo numero di studi sul trattamento rieducativo che — *malgré tout* — indicano risultati positivi (125), sembra passare in secondo piano.

Esiste quindi un pericolo grave: il pericolo che dal contrasto tra il *reflusso* verso una concezione retributiva — che viene motivato con i presunti pericoli ed inefficienze di una concezione rieducativa ancora sostanzialmente da applicare — da una parte, e il dogmatismo di contestazioni ideologicamente predeterminate — che trova largo appiglio nel precedente cieco rifiuto di riforme e nell'attuale nuova repressività — dall'altra, non nasca nulla che non sia la rinuncia ad ogni effettiva forma di trattamento rieducativo (126), come è avvenuto con il ricorso alla prescrizione e alla amnistia, e con la decapitazione dei permessi ad esempio, o con la già indicata pratica del *trattamento di carta*, e come può ancora più gravemente accadere con il ritorno alla semplice « sicura » funzione segregativa, accompagnata da una comoda indulgenza per la criminalità minore, senza reale applicazione di trattamenti rieducativi, una indulgenza complice attuata con la benedizione di « pietosi » esperti-esorcisti.

(125) T. PALMER, *Correctional Intervention and Research*, op. cit.; per una analisi di tutto il problema dell'efficacia del trattamento, G. SCARDACCIONE, «Una valutazione critica del trattamento», ecc., op. cit.

(126) Sulla gravità di questo contrasto, si veda G. TAMBURINO, *La sicurezza nel quadro del regime penitenziario. Ipotesi introduttive*, in Consiglio Superiore della Magistratura, *Diritto penitenziario e misure alternative*, op. cit., pag. 109 e segg.

Questo arretramento è tanto più grave se si tiene conto del fatto che la situazione italiana precedente la riforma del '75 non era quella di un Paese che aveva sperimentato un sistema qualsiasi di trattamento rieducativo, ma quella di un Paese le cui strutture penitenziarie erano paralizzate da una ideologia anacronistica rivolta essenzialmente a finalità di segregazione e di afflittività (con buona pace delle misure di sicurezza, sostanzialmente morte da sempre o quasi): nessuno dei critici ben informati che discutono oggi nel mondo occidentale la efficacia delle attuali forme di trattamento ritiene sinceramente possibile ed auspicabile un ritorno a tali forme. Al contrario, la ancora fondamentale battaglia per i diritti umani all'interno del carcere e il reinserimento sociale del detenuto, e la lotta per creare un ambiente in cui non avvengano più omicidi, violenze, suicidi «forzati», sodomie, esprimono la necessità di un *fare* che è ignoto agli ideologi estremisti, che sfugge agli accademici puri, ai restauratori e agli innovatori astratti, a tutti coloro che il carcere lo conoscono solo per sentito dire.

L'intervento degli esperti nel carcere non è solo rivolto alla rivalutazione della dignità del detenuto o al recupero della scientificità del metodo, ma a qualcosa di più: se la criminalità è — come appare sempre più chiaro — una patologia sociale, questo intervento è rivolto soprattutto al superamento della barriera tra istituto e società e alla partecipazione di questa ultima al trattamento dei problemi nati da essa.

RIASSUNTO

Nel trattare il tema del ruolo degli esperti nelle attività di trattamento rieducativo, l'Autore analizza in primo luogo la origine della concezione rieducativa e della utilizzazione di esperti, nel suo contesto storico, in riferimento agli aspetti sociali e culturali che ne sono stati alla base. Viene posto in evidenza l'allargamento progressivo della prospettiva del trattamento e della utilizzazione di specialisti, da fasce di detenuti «particolari» alla intera massa dei condannati. Per quanto riguarda l'Italia, vengono in particolare evidenziate le tappe principali del processo di sviluppo della concezione rieducativa e gli ostacoli che ne hanno rallentato il cammino.

Nella seconda parte, sono analizzate in chiave critica le indicazioni della legge di riforma penitenziaria in materia di utilizzazione di esperti. Si esaminano in particolare gli aspetti della osservazione e del trattamento e, in relazione a quest'ultimo, l'applicazione delle misure alternative. L'Autore valuta, inoltre, la opportunità dell'intervento di esperti in relazione all'applicazione di altre misure che possono, in senso lato, essere considerate parte del trattamento.

Nella terza parte, l'Autore tratta i problemi presentatisi nella utilizzazione degli esperti del trattamento. In primo luogo, vengono sottolineate le contraddizioni tra la utilizzazione di esperti e la persistenza, nelle strutture carcerarie, di condizioni sociali e culturali che rappresentano una realtà ostile alla prospettiva del trattamento. Sono successivamente analizzati problemi pratici della attività degli esperti: i rapporti numerici con i soggetti da trattare; l'interazione con il personale di custodia; la burocratizzazione della osservazione; le difficoltà dei rapporti con le Sezioni di sorveglianza; i nuovi problemi di sicurezza e i connessi problemi di differenziazione dei detenuti, come ostacoli al trattamento.

L'Autore tratta poi il problema della validità della prospettiva della utilizzazione di esperti, in confronto alla precedente concezione retributivo-afflittiva; sono analizzati i pericoli di violazioni della dignità della persona del detenuto e di riduzione delle sue garanzie. Si esamina infine il problema della efficacia del trattamento di rieducazione e, all'interno di esso, dell'operato degli esperti.

RESUME

En traitant le rôle des experts dans le traitement de rééducation, l'Auteur analyse, dans son contexte historique, l'origine de la conception de cette activité ainsi que de l'utilisation d'experts, en se référant aux aspects sociaux et culturels qui en ont constitué le fondement. Il met en évidence l'élargissement progressif de la perspective du traitement et du recours à des spécialistes, à partir de certaines catégories de détenus «spéciaux» pour en arriver à la totalité des condamnés. En ce qui concerne l'Italie, sont illustrées en particulier les étapes principales du processus de développement de l'idée de rééducation et mis en évidence les obstacles qui en ont ralenti le cheminement.

La deuxième partie contient une analyse critique des indications de la loi de réforme pénitentiaire en matière de recours à l'intervention d'experts. On y examine notamment les aspects de l'observation et du traitement et, en se référant à ce dernier, l'application des mesures alternatives. L'Auteur pèse également l'opportunité de l'intervention d'experts quant à l'application d'autres mesures qui, au sens large, peuvent être considérées comme faisant partie du traitement.

Dans la troisième partie, l'Auteur s'occupe des problèmes qui se sont posés lorsque l'on a eu recours à des spécialistes du traitement. On y trouve tout d'abord soulignées les contradictions entre l'utilisation d'experts et la persistance, au sein des structures pénitentiaires, d'une réalité de conditions sociales et culturelles s'opposant à la perspective du traitement. Sont ensuite analysés certains problèmes pratiques de l'activité des experts: leur nombre par rapport au nombre des sujets à traiter; l'interaction avec le personnel de garde; la bureaucratisation de l'observation; les difficultés dans les rapports avec les Chambres de Surveillance; les nouveaux problèmes qui se posent en matière de sécurité, joints aux problèmes de différenciation des détenus, examinés en tant qu'obstacles au traitement.

L'Auteur passe ensuite à la question de la validité de la perspective de l'utilisation d'experts, par rapport à la conception précédente, axée sur l'aspect rétributif et sur l'aspect afflictif; sont analysés les risques de violation de la dignité de la personne du détenu et de restriction de ses garanties. Enfin, le dernier problème examiné est celui de l'efficacité du traitement de rééducation et, en ce sens, du travail qu'y exercent les spécialistes.

SUMMARY

In dealing with the subject of the role of experts in activities of re-education treatment, the Author first of all analyses the origin of the concept of re-education and use of experts, in its historical context, with reference to the social and cultural aspects constituting its basis. He points out the progressive widening of the prospect of treatment and use of specialists from «particular» classes of prisoners to all prison inhabitants. As far as Italy is concerned, particular stress is laid on the main stages in the process of development of the concept of re-education and obstacles which have slowed down its course.

The second part contains a critical analysis of the indications provided by the law on prison reform regarding the use of experts. Attention is paid especially to the aspects of observation and treatment and, regarding the latter, the application of alternative measures. The Author goes on to assess the advisability of experts' intervention in relation to the application of other measures which may, in a broad sense, be considered as part of the treatment.

In the third part the Author deals with the problems arising by the use of experts in treatment. First of all stress is laid on the contradictions between the use of experts and the continued existence, in the prison structures, of social and cultural conditions representing a hostile situation to the possibility of treatment. An analysis is then made of practical problems connected with the experts' activity: the ratio of experts to subjects to be treated; interaction with the prison wardens and staff; bureaucratisation of observation; difficulties in relations with the supervisory judges; new problems of security and the connected problems of differentiation of prisoners, as obstacles to treatment.

The Author then turns to the problem of the validity of the perspective of using experts, compared to the previous retributive-punitive concept, and analyses the dangers of violating the dignity of the prisoner's person and reducing his guarantees. Finally he examines the problem of the effectiveness of re-education treatment and, within this, of the work of experts.

RESUMEN

Al tratar el asunto del papel de los expertos en actividades del tratamiento de reeducación, el A. analiza en primer lugar el origen del concepto de reeducación y de la utilización de expertos, en su contexto histórico, relacionándolo con los aspectos sociales y culturales que han sido sus puntos de partida. Se ha destacado cómo se está ampliando cada vez más el enfoque del tratamiento y de la utilización de especialistas, pasando a abarcar desde la faja de detenidos «particulares» hasta el conjunto de condenados en su totalidad. En lo que se refiere a Italia, se han destacado particularmente las etapas principales del proceso de desarrollo del concepto de reeducación y los obstáculos que han dificultado su marcha.

En la segunda parte, se examinan con ojo crítico las pautas de la ley de reforma penitenciaria en lo que hace a la utilización de expertos. En particular se considera los aspectos relativos a la observación y al tratamiento y, con respecto a este último, la aplicación de medidas alternativas. El A. valora, además, la oportunidad de que los expertos intervengan en la relacionado con la aplicación de otras medidas que, sentido estricto, pueden considerarse como parte del tratamiento.

En la tercera parte, el A. trata los problemas que se han tenido al utilizar los expertos en el tratamiento. En primer lugar se han subrayado las contradicciones existentes entre la utilización de expertos y la persistencia, dentro de las estructuras carcelarias, de las condiciones sociales y culturales que constituyen una realidad adversa al enfoque del tratamiento. Luego se analizan los problemas prácticos que encuentra la actividad de los expertos: la proporción numérica con los sujetos a tratar; la interrelación con el personal de custodia; la burocratización de la observación; las dificultades en las relaciones con las Secciones de vigilancia; los nuevos problemas de seguridad y los consecuentes problemas para diferenciar los detenidos, todo lo cual obstaculizaba el tratamiento.

El A. trata más adelante, la cuestión de la validez del enfoque de utilizar expertos, comparándolo con la concepción anterior retributivo-penal; se analizan los riesgos de que se viole la dignidad personal del detenido y que se le disminuyan sus garantías. Para finalizar se examina la cuestión de la eficacia del tratamiento de reeducación y, en su ámbito, de la actuación de los expertos.

ZUSAMMENFASSUNG

In der Abhandlung über die Rolle der Experten in der Tätigkeit der Rehabilitierungsbehandlung analysiert die A. den Ursprung der Konzeption der Rehabilitierung und des Einsatzes von Experten in ihrem historischen Rahmen mit Bezug auf die sozialen und kulturellen Aspekte, die deren Grundlage bilden. Dabei wird auf die schrittweise Erweiterung der Behandlungsaussichten hingewiesen sowie auf den Einsatz von Experten für «besondere» Gruppen von Häftlingen innerhalb der Masse der Verurteilten. Was Italien betrifft werden im einzelnen die wichtigsten Etappen des Entwicklungsprozesses in der Konzeption der Rehabilitierung und die Hindernisse hervorgehoben, die den Entwicklungsverlauf hemmten.

In dem zweiten Teil werden mit kritischer Haltung die Hinweise des Gesetzes für die Strafanstaltreform im Bereich des Einsatzes von Experten analysiert. Im einzelnen untersucht man die Aspekte der Beobachtung und der Behandlung und mit Bezug auf diesen letztgenannten Punkt auch die Anwendung von Alternativmassnahmen. Die A. untersucht auch die Aussichten des Einschreitens von Experten mit Bezug auf die Anwendung anderer Massnahmen, die in weiterem Rahmen als ein Teil der Behandlung angesehen werden können.

In dem dritten Teil befasst sich die A. mit den Problemen, die sich bei dem Einsatz von Experten in der Behandlung ergaben. An erster Stelle wird der Widerspruch zwischen dem Einsatz von Experten und der Aufrechterhaltung in den Haftanstaltsstrukturen von sozialen und kulturellen Bedingungen hingewiesen, die eine Wirklichkeit bilden, die den Behandlungsaussichten feindlich sind. Anschliessend werden praktische Probleme der Expertentätigkeit untersucht: zahlenmässige Verhältnisse bezüglich der zu behandelnden Personen; die Interaktion mit dem Wachtpersonal; die Bürokratisierung der Beobachtung; die Schwierigkeiten in den Beziehungen zur Überwachungsabteilung; die neuen Probleme der Sicherheit und die damit verbundenen Probleme der Differenzierung der Häftlinge als ein Hindernis in der Behandlung.

Die A. behandelt dann das Problem der Gültigkeit in der Aussicht des Einsatzes von Experten im Vergleich zu der vorherigen Belohnungs-Bestrafungs-Konzeption; es werden die Gerahren einer Verletzung der Würde der Person des Häftlings und die Verminderung seiner Garantien untersucht. Abschliessend wird das Problem der Wirkungskraft der Rehabilitierungsbehandlung und innerhalb dieser des Werkes der Experten analysiert.